**Sistema**FRIZZERA

# FOCISA.

Società professionali, cooperative e collegi sindacali: novità

Luca Gaiani, Carlotta Barbieri

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Paolo Meneghetti

**Bollo sul deposito titoli** 

Michele Doglio

Redditometro

Luigi Galluccio e Gavino Putzu

**12** 2011

www.24orefrizzera.it

Indici 2011

GRUPPO<mark>24</mark>ORE




### ARGOMENTI di questo numero

p	ag.	pag.
Società		Bollo
LEGGE di STABILITÀ 2012  Riscritte le regole per società professionali e collegi sindacali (Luca Gaiani)	5	DEPOSITO TITOLI Bollo sui dossier titoli: chiarimenti ministeriali (Michele Doglio)
Società cooperative di produzione e lavoro (Carlotta Barbieri)	9	REDDITOMETRO  Redditometro: strumento di accertamento di massa?  (Luigi Galluccio e Gavino Putzu)
RIVALUTAZIONE  Rivalutazione di terreni e partecipazioni: novità  (Paolo Meneghetti)	15	Indice alfabetico

#### **INDICE ALFABETICO**

pag.	pag.
A	M
Accertamento sintetico, partecipazione dei Comuni33	Mutualità prevalente, cooperative9
– puro	P
redditometrico	Partecipazioni, rivalutazione
Affrancamento, rivalutazione, alternatività15	Perizia di stima, rivalutazione
В	R
Bollo, deposito titoli, novità23	Redditometro, contraddittorio preventivo
Cessione quote S.r.l., Legge di stabilità 20125	Rivalutazione, partecipazioni, novità
Collegi sindacali, Legge di stabilità 20125	– terreni, novità
Comuni, partecipazione all'accertamento33	S
Contraddittorio preventivo, redditometro33	Società, a responsabilità limitata, collegio sindacale5
Cooperative, a mutualità prevalente	<ul> <li>cooperative, novità</li></ul>
D	T
Deposito titoli, bollo, novità23	Terreni, rivalutazione
${f L}$	Titoli, deposito, bollo
Legge di stabilità 2012, cessione quote S.r.l	- dematerializzati, bollo
- collegi sindacali	${f V}$
- società professionali5	Voci di spesa, redditometro

#### SistemaFRIZZERA



#### STRATEGIA ed ORGANIZZAZIONE degli Studi Professionali

di Michele D'Agnolo

Seconda edizione, riveduta, ampliata e coordinata secondo i capitoli della PM guide dell'IFAC-CNDCEC, la Guida affronta con **taglio operativo** alcune delle tematiche che più frequentemente i professionisti si trovano a dover affrontare nell'**organizzazione dello studio**.

Dopo una carrellata sull'evoluzione in atto nelle professioni intellettuali, l'analisi si concentra sugli **aspetti gestionali e di controllo dello studio.** Organizzazione per processi e certificazione ISO 9000, gestione delle risorse umane (collaboratori, praticanti, dipendenti), costruzione della relazione con il cliente, networking professionale e suo utilizzo efficace sono gli aspetti di maggior rilievo trattati nella Guida Pratica. Particolare attenzione è infine dedicata alla crescente informatizzazione degli studi e ai processi di gestione del cambiamento in tempi di crisi. Ciascun capitolo è "linkato" ai contenuti di approfondimento dell'opera multimediale "**Professionista 24**".

Pagg. 304 – € 38,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali. Trova quella più vicina all'indirizzo www.librerie.i

www.librerie.ilsole24ore.com

GRUPPO24ORE

Direttore Scientifico: Bruno Frizzera

Direttore Responsabile: Ennio Bulgarelli - Coordinatore Editoriale: Mauro Rampinelli



Proprietario ed Editore: Il Sole 24 ORE S.p.A.

Presidente: Giancarlo Cerutti

Amministratore Delegato: Donatella Treu - Direttore Generale Area Tax & Legal: Paolo Poggi

Sede legale e amministrativa: via Monte Rosa n. 91 - 20149 MILANO

Redazione: Elisa Chizzola - Elisa de Pizzol

Sede: Galleria dei Legionari Trentini n. 5 – 38122 TRENTO – Telefono 0461.20731 – Fax 0461.239268 Periodico settimanale registrato presso il Tribunale di Milano n. 460 del 01.08.1997 – Riproduzione vietata – S.E. o O.

ABBONAMENTI 2012: Annuo € 220,00, con Dvd-Rom € 285,00 - Copia € 9,00 Deducibile per professionisti e aziende

#### www.shopping24.it sezione periodici

Eventuali fascicoli non pervenuti devono essere reclamati al Servizio Clienti Periodici non appena ricevuto il fascicolo successivo. Decorso tale termine l'Ufficio Abbonamenti provvede alla spedizione solo contro rimessa del prezzo di copertina.

Servizio Clienti Periodici: via Tiburtina Valeria, km 68,700 - 67061 CARSOLI (AQ) - Tel. 023022.5680 oppure 063022.5680 Fax 023022.5400 oppure 063022.5400

e-mail: servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com

Concessionaria esclusiva di pubblicità: Focus Media Advertising – "FME Advertising Sas di Elena Anna Rossi & C." Sede legale: P.zza A. de Gasperi n. 15 – 21040 Gerenzano (VA) – Direzione e Uffici: Via Canova n. 19 – 20145 Milano tel. 02.3453.8183 - fax 02.3453.8184 - e-mail: info@focusmedia.it

Stampa: Rotolito Lombarda S.p.a. - Via Sondrio 3 - 20096 Seggiano di Pioltello (MI)

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/ fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108, Milano 20122, e-mail segreteria@aidro.org e sito web www.aidro.org

La Settimana fiscale è anche su Facebook



Rivista licenziata per la stampa il 9 dicembre 2011



## Riscritte le regole per società professionali e collegi sindacali

La Legge di stabilità 2012, intervenendo con misure di semplificazione e riduzione dei costi societari, prevede una serie di modifiche alla disciplina delle società tra professionisti e dell'organo di controllo delle società per azioni e a responsabilità limitata.

di Luca Gaiani

DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE IN MODENA

La L. 11 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) interviene con misure di semplificazione e riduzione dei costi societari, nonché per aumentare l'efficienza delle strutture professionali, consentendo la costituzione di società commerciali

e cooperative tra **lavoratori autonomi**. Le norme entreranno in vigore dal 1° gennaio 2012.

#### SOCIETÀ PROFESSIONALI

L'art. 10, co. 3, della Legge di stabilità introduce una generalizzata facoltà di **costituire società** secondo i modelli del Titolo V (**società** di **persone** e di **capitali**) e VI (**società cooperative**) del Libro V del Codice

civile, per l'esercizio di attività professionali regolamentate.

Oltre alle **società semplici**, disciplinate dagli artt. 2251 e segg., c.c., già oggi impiegate dai professionisti, i lavoratori autonomi che esercitano attività regolamentate in forma collettiva potranno adottare la forma di: S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.a., S.a.p.a., oppure quella di **società cooperativa**.

L'utilizzo di strutture societarie è soggetto a taluni rilevanti vincoli dettati dai commi da 4 a 8 del citato art. 10, alcuni dei quali dovranno essere meglio disciplinati da un successivo decreto ministeriale.

#### Regole statutarie

Le future **società professionali** dovranno rispettare alcune **regole statutarie**.

Innanzitutto esse dovranno evidenziare, nella denominazione sociale, la locuzione «società tra

professionisti».

L'oggetto sociale dovrà, inoltre, prevedere l'esercizio in via esclusiva di una determinata attività professionale da parte dei soci. È però consentito che la stessa società, evidentemente a condizione che i soci posseggano i necessari requisiti, svolga più attività professionali. Ad esempio, si potranno costituire S.r.l. tra notai e avvocati oppure tra geometri ed ingegneri.

Lo statuto dovrà comunque stabilire che possono essere soci della società professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché cittadini di Stati della Ue in possesso di titolo di studio abilitante. Potranno, inoltre, assumere la qualifica di socio soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. Lo statuto dovrà anche contenere i criteri (che dovranno essere conformi a quelli che saranno individuati da un successivo regolamento ministeriale) atti a garantire che il mandato professionale alla società sia eseguito solo dai soci che hanno le necessarie qualifiche

Società



professionali.

Il **socio-professionista** incaricato dovrà essere **scelto** dal **cliente** o, in mancanza di designazione, dovrà essere comunicato dalla società per iscritto. Dovranno, infine, essere indicate nello **statuto** le modalità per **escludere eventuali soci cancellati** dall'albo con provvedimento definitivo.

#### Altri criteri di funzionamento

Un **professionista** potrà partecipare in qualità di socio ad una **sola società professionale**.

Il codice deontologico dell'ordine di appartenenza dovrà essere rispettato dal singolo socioprofessionista, mentre la società sarà sottoposta al regime disciplinare previsto da tale ordine.

Entrambe queste regole dovranno essere disciplinate dal **futuro decreto ministeriale**. È in particolare previsto un decreto del Ministro di Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico da **emanare entro sei mesi** dalla pubblicazione della Legge di stabilità e, dunque, entro il **14 maggio 2012**.

Fino alla pubblicazione di tale provvedimento, la costituzione e l'attivazione delle società professionali non risulterà dunque consentita.

L'art. 10, co. 11, L. 183/2011 abroga la L. 23 novembre 1938, n. 1815 che attualmente disciplina l'esercizio delle professioni tutelate in forma associata. Per detta abrogazione non è stabilita alcuna decorrenza specifica, sicché essa si applica a partire dal 1° gennaio 2012, data di entrata in vigore della Legge di stabilità. Il comma 8 dell'art. 10 indica, peraltro, che **restano salvi** i diversi **modelli** societari e associativi vigenti al 1º gennaio 2012, compreso dunque quello previsto dall'abrogata legge del 1939. Il coordinamento tra queste due disposizioni solleva alcuni dubbi. La possibilità di svolgere l'attività professionale in forma associata non viene certamente meno dal prossimo anno, ma, a seguito dell'abrogazione, le regole degli studi associati di cui alla L. 1815/1939 non saranno più obbligatorie. Quindi, non solo mantengono piena validità le associazioni costituite entro il 31 dicembre 2011. ma sarà anche possibile in futuro costituire nuove associazioni (oltre che società semplici) alle quali non si applicheranno le nuove regole della Legge di Stabilità.

#### Aspetti contabili e fiscali

Le nuove società professionali saranno soggette alle regole civilisitiche previste per il tipo societario adottato. Ad esempio, una **S.p.a. professionale** dovrà avere un **capitale** sociale **non inferiore** ad € **120.000**, istituire il collegio sindacale, ecc.

Il **bilancio** dovrà essere redatto con i **criteri formali** e **sostanziali** previsti dall'art. 2423 e segg., c.c. con possibilità, nei casi di legge, di **applicare** i **principi internazionali Ias-Ifrs**.

L'utilizzo dei principi contabili comporta l'obbligo di applicare il criterio di competenza economica per la rilevazione dei ricavi e dei costi. Dovranno, dunque, essere contabilizzati i proventi derivanti dalle prestazioni eseguite al termine dell'esercizio, anche se non ancora incassate. La Legge di stabilità non contiene alcuna disposizione circa il regime fiscale del reddito prodotto dalle future società professionali. Resta dunque aperto l'interrogativo, già sollevato in passato, se dovranno, a tal fine, applicarsi i criteri ordinariamente previsti per il tipo di società (reddito d'impresa tassabile con le relative modalità, tra cui il criterio di competenza previsto dall'art. 109, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 [CFF **9** 5209]) o se prevarrà un **inquadramento** in base alla natura delle prestazioni.

In quest'ultimo caso, cioè, pur in presenza di società commerciali, anche di capitali, il **reddito prodotto** rimarrebbe nell'ambito del **lavoro autonomo** (in deroga a quanto stabilito dall'art. 81, D.P.R. 917/1986 [CFF @ 5181], secondo cui il reddito delle società soggette ad Ires è considerato reddito d'impresa da qualsiasi fonte provenga) e sarebbe **tassabile** con **criterio** di **cassa**. A favore di quest'ultima impostazione si era espressa l'Agenzia delle Entrate nella R.M. 28 maggio 2003, n. 118/E riferita alle società tra avvocati disciplinate dal D.Lgs. 96/2001.

Una tempestiva individuazione, da parte delle Entrate, del criterio impositivo dei proventi di queste società risulterà essenziale al fine di indirizzare le scelte dei professionisti.

Qualora si ritenesse applicabile il principio di competenza, come per ogni altra società commerciale, la diffusione della nuova forma societaria potrebbe risultare fortemente ostacolata. Il criterio di competenza obbliga, infatti, il professionista ad anticipare al momento dell'ultimazione della prestazione la tassazione di proventi che a volte non sono ancora del tutto certi ed inoltre complicherebbe notevolmente l'esatta quantificazione dell'imponibile, essendo assai diffuse, nella prassi professionale, definizioni del corrispettivo della prestazione anche successivamente alla ultimazio-





ne. Si pensi alle prestazioni rese nei confronti di procedure concorsuali o organi giudiziari per le quali la quantificazione e il pagamento seguono anche di anni il momento dell'esecuzione.

#### COLLEGIO SINDACALE e SINDACO UNICO

L'art. 14 della Legge di stabilità introduce significative novità nella disciplina dell'organo di controllo delle società per azioni e a responsabilità limitata. Il testo normativo risulta assolutamente sintetico e lascia aperte talune questioni applicative che dovranno essere affrontate dai competenti organi ministeriali.

#### Società per azioni

Il comma 14 del citato art. 14 introduce modifiche nel regime del collegio sindacale delle società per azioni, prevedendo (nuovo ultimo comma dell'art. 2397 c.c.) che, nelle società con patrimonio netto (totale A del passivo dello stato patrimoniale di cui all'art. 2424 c.c.) o ricavi (voce A.1 del conto economico di cui all'art. 2425 c.c.) di importo inferiore ad un milione di euro, lo statuto può stabilire che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I due parametri contabili, come correttamente indicato in una nota interpretativa del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del novembre 2011, sono alternativi: se, dunque, anche uno solo di essi non viene superato, si può nominare un sindaco unico in luogo di un organo pluripersonale.

È necessario, però, che questa possibilità sia recepita dallo statuto. Diversamente (statuto che prevede esclusivamente un collegio sindacale), l'assemblea dovrà sempre procedere alla nomina di un organo pluripersonale anche in caso di mancato superamento dei parametri.

Qualora la società intenda **recepire** la **nuova norma**, lo **statuto** potrà stabilire che, in caso di mancato superamento dei limiti:

- la scelta di procedere alla nomina di un collegio oppure di un sindaco unico sia affidata alla deliberazione assembleare in sede di nomina dell'organo di controllo; oppure
- sia sempre nominato un sindaco unico.

La legge non indica un **arco temporale** nel quale **verificare** le **soglie** di patrimonio netto e ricavi.

Sembra pertanto sufficiente che la condizione risulti da un **solo bilancio** di **esercizio**.

Poco chiare sono anche le **conseguenze**, per una società che ha adottato il **sindaco unico**, del **supero** di **entrambi** i **parametri** in un successivo bilancio d'esercizio. Mancando termini specifici (che sarebbe invece opportuno introdurre), si ritiene che l'assemblea che approva il bilancio in questione dovrà **sostituire immediatamente** il **sindaco unico** con un **collegio sindacale**. La durata in carica del sindaco unico e i suoi compiti e doveri sono sicuramente quelli previsti per il collegio sindacale e così pure le cause di ineleggibilità e decadenza.

La legge **non prevede** se, in presenza di sindaco unico, vada nominato anche un **sindaco supplente**; la risposta si ritiene debba essere affermativa al fine di garantire la prosecuzione del controllo anche in caso di cessazione del sindaco effettivo.

Le nuove regole entrano in vigore dal 1º gennaio 2012. È da escludere ogni impatto immediato della norma: gli attuali collegi sindacali resteranno, comunque, in carica fino alla naturale scadenza. In ogni caso, nessuna possibile modifica potrà aversi fino a quando le società non avranno recepito negli statuti la nuova facoltà di organo monocratico.

#### Società a responsabilità limitata

Le modifiche apportate dall'art. 14, co. 13, L. 183/2011 all'art. 2477 c.c. in materia di sindaci delle S.r.l. risultano, almeno apparentemente, di portata di gran lunga più ampia di quelle relative alle S.p.a. L'articolo in esame viene completamente sostituto (anche nella rubrica), individuando per le società non azionarie un organo di controllo costituito da un sindaco unico. Dal tenore letterale della disposizione, parrebbe dunque che, dal 2012, le S.r.l. dovranno adottare, qualora scattino i requisiti per la nomina, un organo di controllo esclusivamente monocratico, indipendentemente dall'importo di ricavi e patrimonio netto.

Secondo la ricordata circolare del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, invece, la disposizione in esame deve comunque **coordinarsi** con le **regole** previste per le **società** per **azioni** e sopra ricordate.

Supporterebbe questa tesi il fatto che l'art. 2477 c.c., dopo aver stabilito che le società a responsabilità limitata con capitale non inferiore ad € 120.000 devono nominare un sindaco unico che svolge anche funzioni di revisione legale dei conti (obbligo che

Società



sussiste anche nel caso di supero per due esercizi dei limiti per il bilancio abbreviato oppure in caso di redazione del bilancio consolidato o di controllo di società soggetta a revisione legale), richiama, al quinto comma, le disposizioni in materia di sindaci delle società per azioni.

Conseguentemente, anche le S.r.l., prosegue il documento interpretativo dei commercialisti, potranno adottare il sindaco unico soltanto qualora abbiano un patrimonio netto o un volume di ricavi inferiore a 1 milione di euro.

Secondo questa tesi, pertanto, le S.r.l., in ipotesi di **obbligo** di **nomina** dell'**organo** di **controllo** (capitale sociale superiore ad € 120.000, o supero dei limiti per il bilancio abbreviato, oppure bilancio consolidato o controllo di società sottoposta a revisione legale) potranno trovarsi in una delle situazioni di seguito riportate:

- sia il patrimonio netto che i ricavi superano la soglia di un milione di euro: la società deve nominare il collegio sindacale come in passato; il collegio svolge anche funzioni di revisione legale salvo che lo statuto non disponga diversamente;
- almeno uno dei due parametri è inferiore alla soglia di un milione: se lo statuto lo prevede espressamente, l'organo di controllo è monocratico, mentre se nulla è scritto nello statuto, dovrà nominarsi, come in passato, un collegio sindacale; in entrambi i casi, i sindaci svolgono anche funzioni di revisione legale, salva differente indicazione statutaria.

I collegi sindacali attualmente in carica dovrebbero mantenere piena validità fino alla naturale scadenza, salvo che i sindaci, eventualmente proprio per consentire alla società di sfruttare le nuove opportunità, non rassegnino le dimissioni anzi tempo. All'atto del rinnovo, la società, se ricorrono i requisiti dimensionali sopra richiamati, potranno, previa modifica dello statuto, sostituire il collegio con il sindaco unico.

La Legge di stabilità **non modifica** le regole per la nomina del **revisore legale** dei conti nelle S.r.l. Resta dunque aperto l'**interrogativo** se, in presenza di società a responsabilità limitata che **redige** il **bilancio consolidato** a norma di legge, scatti l'obbligo (previsto per le S.p.a. tenute al medesimo adempimento) di **separare** le **funzioni** 

di **controllo** da quelle di **revisione**, nominando un revisore o una società di revisione in aggiunta ai sindaci (o al sindaco unico).

La tesi più accreditata, che qui si ritiene di condividere, è che per questa fattispecie il richiamo alle regole delle S.p.a. contenuto nel quinto comma dell'art. 2477 c.c. non valga, essendo prevista, dall'ultimo periodo di tale comma, un'attribuzione sistematica della revisione legale delle S.r.l. ai sindaci, salva diversa disposizione statutaria.

#### CESSIONE di QUOTE di S.R.L.

La Legge di stabilità contiene anche una **norma** d'**interpretazione autentica** in merito alla possibilità di effettuare legittimamente il **trasferimento** di **partecipazioni** di **S.r.l.** senza l'intervento del notaio e attraverso atti firmati digitalmente.

L'art. 2470 c.c. prevede che l'atto di trasferimento delle partecipazioni delle S.r.l., con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro 30 giorni nel Registro delle imprese, assumendo da tale momento effetto nei confronti della società.

L'art. 36, co. 1-bis, D.L. 112/2008, conv. con modif. con L. 133/2008 ha stabilito che l'atto in esame può essere **sottoscritto** con **firma digitale** nel rispetto della relativa disciplina ed è depositato entro 30 giorni nel Registro delle imprese a cura di un intermediario abilitato ad operare ai sensi dell'art. 31, co. 2-quater, L. 24 novembre 2000, n. 340.

Quest'ultima disposizione non è stata ritenuta sufficiente, da taluni tribunali (si veda l'ordinanza 23 novembre 2009 del Tribunale di Vicenza), per consentire il legittimo deposito presso il Registro delle imprese (deposito come detto essenziale ai fini della validità dell'atto nei confronti della società e, dunque, dell'attribuzione dei diritti sociali all'acquirente) dei trasferimenti di partecipazioni, restando prevalente e non derogato l'obbligo di autentica notarile previsto dall'art. 2470, c.c.

Questa **tesi giurisprudenziale**, peraltro fortemente osteggiata dalla dottrina (circolare Istituto di ricerca del Cndcec 22 febbraio 2010, n. 15/IR), viene ora del **tutto superata** dall'art. 14, co. 8, della Legge di stabilità secondo cui l'art. 36, co. 1-bis, D.L. 112/2008 disciplina il trasferimento delle partecipazioni di S.r.l. con modalità in **deroga** all'**art. 2470,** c.c.



Si vedano anche E. Orsi, «*Imprese e società – Novità della L. 183/2011*», e S. Allodi e S. Castenetti, «*Libere professioni – Novità della L. 183/2011*» ne *La Settimana fiscale* n. 45/2011, rispettivamente, alle pagg. 21-24 e 25-28.



# Società cooperative di produzione e lavoro

Il requisito della «mutualità prevalente» per le società cooperative: profili civilistici e tributari a confronto anche alla luce dei recenti chiarimenti ministeriali forniti con la R.M. 104/E/2011.

di Carlotta Barbieri

DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE - GRUPPO DE PASQUALE, MILANO

La riforma del diritto societario 1) attuata nel 2003 ha ridisegnato la disciplina delle società cooperative, introducendo nell'ordinamento giuridico la fondamentale distinzione fra cooperative a mutualità prevalente e altre cooperative.

Tale **distinguo** — fondato appunto sul requisito della cosiddetta «*prevalenza*» — assume un ruolo importante anche ai fini tributari, in quanto **solo** le **società cooperative** a **mutualità** prevalente beneficiano di particolari **agevolazioni fiscali**.

Tuttavia, sotto il profilo della definizione del requisito di mutualità prevalente delle società cooperative, la **normativa civilistica** e quella **tributaria** non sono del tutto coincidenti.

Al contrario, si rileva un **disallineamento** in merito ai presupposti e alle condizioni richieste per la verifica della mutualità, ponendo così da sempre il problema del confronto e del necessario coordinamento sistemico delle due normative e delle differenti accezioni di prevalenza in esse contenute.

In tale contesto normativo si colloca la R.M. 28 ottobre 2011, n. 104/E con la quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla sussistenza del requisito di mutualità prevalente in capo alle società cooperative, con particolare riferimento a quelle di produzione e lavoro nello

specifico caso in cui per lo svolgimento dell'attività sociale si avvalgano dell'**opera** di **terzi** fornita tramite la stipulazione di contratti di **appalto**.

L'Amministrazione finanziaria esamina le criticità dell'individuazione della prevalenza nell'ipotesi

descritta, operando un confronto fra la normativa civilistica e quella tributaria ed evidenziando così l'esistenza del suddetto disallineamento.

Prima di illustrare la R.M. 104/E/2011 appare pertanto utile esaminare la definizione di mutualità prevalente contenuta nel Codice civile e quella secondo il Legislatore tributario.

Non sono, invece, oggetto di approfondimento in tale sede le

specifiche norme fiscali riferite alle società cooperative, che saranno eventualmente solo richiamate per cenni nel corso dell'analisi presentata.

Solo le società cooperative a mutualità prevalente beneficiano di agevolazioni fiscali

## NOZIONE di «MUTUALITÀ PREVALENTE» nel CODICE CIVILE

Come accennato in premessa, la riforma del diritto societario ha attribuito fondamentale importanza alla definizione di «prevalenza», distinguendo così le società cooperative in due macrocategorie: le società cooperative a mutualità prevalente (cosiddette cooperative «riconosciute») e le altre cooperative (o cooperative diverse).

1) La riforma del diritto societario è stata attuata mediante il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Società



La norma di riferimento è costituita dall'art. 2512 Codice civile che individua tre differenti tipologie di scambio mutualistico realizzato con i propri soci, così definendo come società cooperative a mutualità prevalente quelle che alternativamente:

- «svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi» (cooperative di consumo);
- «si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci» (cooperative di produzione e lavoro);
- «si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci» (cooperative operanti nel settore della produzione e dei servizi).

In contrapposizione alla finalità tipica delle società lucrative, lo scopo istituzionale delle società cooperative a mutualità prevalente è quello di procurare ai soci un vantaggio patrimoniale diretto che può manifestarsi, a seconda del diverso tipo di cooperativa, in un risparmio di spesa (tipico delle cooperative di consumo) ovvero in una maggiore remunerazione del lavoro prestato dai soci (come nelle società cooperative di produzione e lavoro).

Il vantaggio patrimoniale si produce direttamente in capo a ciascun socio per effetto dei rapporti di scambio che il socio instaura con la società cooperativa. Lo scopo mutualistico è quindi connesso alla cosiddetta gestione di servizio e al conseguente obbligo di operare prevalentemente con i soci, realizzando per gli stessi un vantaggio immediato.

Ai fini civilistici la **prevalenza** dello scopo mutualistico in termini di scambio con i soci è verificata esclusivamente in base a un **criterio quantitativo** (la cosiddetta *«soglia del cinquanta per cento»*), disciplinato dall'art. 2513, co. 1, c.c. Il Legislatore ritiene, infatti, sussistente il requisito di prevalenza qualora siano verificati – *rectius* documentati da amministratori e sindaci nella nota integrativa al bilancio e nelle risultanze contabili della società – i seguenti **parametri**, alternativi in funzione della specifica tipologia di società cooperativa:

 «i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo

- 2425, primo comma, punto A1;
- il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;
- il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6».

Come stabilito dal comma 2, se la società cooperativa realizza più tipologie di scambio mutualistico (società cooperativa mista o polisettoriale), il requisito di prevalenza è verificato facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali indicate dal precedente comma 1.

Con riferimento al criterio quantitativo di cui all'art. 2513, co. 1, c.c., si nota che la verifica della prevalenza è fondata esclusivamente sul valore degli scambi mutualistici effettuati con i soci cooperatori, ritenendo quindi irrilevante il numero complessivo dei rapporti intercorsi.

Tale metodologia potrebbe risultare penalizzante nel caso in cui la società cooperativa effettui con soggetti non soci poche operazioni, ma di significativo valore economico. Il requisito di mutualità prevalente potrebbe, quindi, risultare non sussistente anche laddove i rapporti fra la società cooperativa e i propri soci siano numericamente prevalenti.

Il Codice civile dopo aver definito nell'art. 2512 i tratti essenziali delle società cooperative a mutualità prevalente e aver individuato nell'art. 2513 i parametri quantitativi per l'accertamento della stessa, indica le **clausole mutualistiche** che le società cooperative devono prevedere obbligatoriamente nei propri statuti per essere definite a mutualità prevalente.

L'art. 2514 c.c., infatti, stabilisce che gli statuti delle cooperative a mutualità prevalente devono indicare obbligatoriamente:

- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite



massimo previsto per i dividendi; 2)

- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società cooperativa, dell'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

## NOZIONE di «MUTUALITÀ PREVALENTE» nell'ORDINAMENTO TRIBUTARIO

Ai fini fiscali la mutualità prevalente è disciplinata dall'art. 14, co. 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 <sub>[CFF © 8014]</sub>, il quale – rinviando espressamente all'art. 26, D.Lgs. 14 dicembre 1947, n. 1577 (la cosiddetta «Legge Basevi») – prevede che «i requisiti della mutualità si ritengono sussistenti quando negli statuti sono espressamente e inderogabilmente previste le condizioni indicate nell'art. 26 (...) e tali condizioni sono state in fatto osservate nel periodo di imposta e nei cinque precedenti, ovvero nel minor periodo di tempo trascorso dall'approvazione degli statuti stessi».

Le **condizioni** richieste dall'art. 26, Legge Basevi, a cui rinvia l'art. 14, per presumere la sussistenza dei requisiti mutualistici sono le seguenti:

- «divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;
- divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale:
- devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale – dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati – a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico».

Nella sua formulazione letterale l'art. 14, D.P.R. 601/1973 introduce una **presunzione legale** in merito ai **requisiti** di **mutualità fiscale**, laddove «*si ritengono sussistenti*» se sono rispettati i criteri dettati dall'art. 26, Legge Basevi in merito alle previsioni statutarie della società cooperativa.

Ma non solo. Appare importante evidenziare che

il rispetto dell'art. 14 è **condizione** di **applicabili- tà** delle **agevolazioni fiscali** concesse alle società cooperative a mutualità prevalente dall'articolato D.P.R. 601/1973, ma anche di quelle previste da altre norme specifiche, quali ad esempio l'art. 12, L. 16 dicembre 1977, n. 904 <sub>[CFF © 5324]</sub> in materia di detassazione della quota di utili netti della società cooperativa destinata a riserve indivisibili.

Tale norma definisce quindi in modo generale il requisito di mutualità prevalente nell'ordinamento tributario e quindi l'osservanza generalizzata in diritto e in fatto delle condizioni in essa indicate tramite espresso rinvio all'art. 26, Legge Basevi è presupposto per accedere al regime fiscale agevolato previsto per le società cooperative a mutualità prevalente dal D.P.R. 601/1973.

Si nota inoltre che in sede di riforma del diritto societario, il Legislatore ha scelto di individuare i requisiti civilistici di non lucratività delle società cooperative indicati dall'art. 2514 c.c. richiamando le condizioni di mutualità fiscale disciplinate dal combinato disposto dell'art. 14, D.P.R. 601/1973 e dell'art. 26, Legge Basevi.

Come già più volte chiarito dall'Amministrazione finanziaria, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni tributarie, il requisito della mutualità prevalente deve ritenersi verificato solo con riferimento alle condizioni poste dall'art. 14, D.P.R. 601/1973, «e ciò avuto riguardo, per un verso, alla specialità delle condizioni di fruibilità dei benefici previste dall'ordinamento tributario e, per l'altro, alla stessa evoluzione normativa che ha innovato, anche sul terreno squisitamente civilistico, il concetto di mutualità». 3) Ha pertanto una valenza generale per cui ai fini delle agevolazioni fiscali «il requisito della mutualità deve ritenersi sussistente con riferimento alle sole condizioni poste dall'art. 26, (n.d.A. Legge Basevi)».

Solo se verificato il requisito di mutualità prevalente, così come delineato dal Legislatore tributario, trova applicazione l'intero *corpus* normativo vigente in ambito fiscale e le società cooperative, oltre a beneficiare delle agevolazioni ad esse riservate dalle norme, possono altresì accedere ad altri vantaggi, per i quali tuttavia è richiesto il rispetto

<sup>2)</sup> Come sarà analizzato nel seguito, l'art. 2514 c.c. riprende le condizioni già richieste dall'art. 26, D.Lgs. 14 dicembre 1947, n. 1577 (cd. «Legge Basevi») ai fini della mutualità fiscale. Il Codice civile, tuttavia, ha introdotto un ulteriore vincolo, ponendo anche un limite alla remunerazione degli strumenti finanziari offerti ai soci della cooperativa. In questo modo la normativa civilistica ha aggiornato le possibili attese lucrative perseguibili all'interno di una società cooperativa all'evolversi del contesto economico e societario.

<sup>3)</sup> Cfr. R.M. 23 marzo 2001, n. 30/E e C.M. 12 giugno 2001, n. 90/E.

Società

iFOGIS

di ulteriori condizioni fissate di volta in volta da interventi normativi *ad hoc*, quale ad esempio l'esenzione totale o parziale dell'Irap in sede di quantificazione dell'Ires prevista dall'art. 11, D.P.R. 601/1973 <sub>[CFF © 8011]</sub>.

#### COOPERATIVE di PRODUZIONE e di LAVORO (art. 11, D.P.R. 601/1973)

Ai fini della presente analisi, appare di interesse esaminare il particolare regime fiscale disciplinato dall'art. 11, D.P.R. 601/1973, essendo oggetto del recente intervento dell'Agenzia delle Entrate con la R.M. 104/E/2011. Ebbene, in base all'art. 11 «se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità (...) non è inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie» la società cooperativa a mutualità prevalente beneficia dell'esenzione Ires dell'Irap iscritta nel conto economico.

Tale esenzione è limitata al 50% dell'Irap di competenza «se l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al cinquanta per cento ma non al venticinque per cento dell'ammontare complessivo degli altri costi».

Ai fini dell'applicazione di tale norma, l'aspetto di maggiore criticità è rappresentato dalla definizione dei **parametri** posti a confronto per stabilire se e in quale misura spetta l'agevolazione fiscale indicata. Nella C.M. 12 giugno 2001, n. 90/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti, precisando i criteri funzionali per la definizione e la quantificazione dei due parametri rilevanti su cui si fonda la verifica richiesta dall'art. 11, D.P.R. 601/1973: le retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci e il costo delle materie prime e sussidiarie.

Quanto alla nozione di **retribuzione**, si osserva che l'art. 11, D.P.R. 601/1973 fa riferimento all'ammontare complessivo delle **retribuzioni effettivamente corrisposte** ai **soci cooperatori**.

Sul punto l'Agenzia delle Entrate richiama la R.M. 27 novembre 1975, n. 11/50111 e l'art. 6-ter, D.L. 31 ottobre 1980, n. 693, conv. con modif. con

L. 22 dicembre 1980, n. 891 e giunge a chiarire che la nozione di **retribuzione** deve intendersi in un'accezione molto ampia, includendo quindi **tutte** le **remunerazioni costanti** ed **occasionali** erogate sotto **qualsiasi forma**, entro il limite dei salari correnti aumentati del 20%.

Sono quindi da considerare anche le gratifiche, le provvigioni, le cointeressenze, le corresponsioni in natura (vitto, alloggio e simili) e le indennità di anzianità di servizio. Il richiamato art. 6-ter, D.L. 693/1980 a sua volta ha fornito l'interpretazione autentica della nozione di retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci disponendo che «devono intendersi tutti i costi diretti o indiretti, inerenti all'apporto dell'opera personale prestata con carattere di continuità dai soci, ivi compresi i contributi previdenziali e assistenziali». 4)

Si tratta quindi di un significato molto esteso di retribuzione, anche se – per espressa previsione normativa dello stesso art. 6-ter – è valido solo ai fini dell'applicazione dell'art. 11, D.P.R. 601/1973.

L'Agenzia delle Entrate ha quindi precisato che la nozione di «retribuzione» comprende tutto quanto è corrisposto al socio lavoratore in denaro e in **natura** nel periodo di imposta in dipendenza dell'attività lavorativa prestata, anche sotto forma di partecipazioni agli utili e a titolo di sussidio o di liberalità. Come disciplinato dal citato art. 6-ter, comprende anche i contributi previdenziali e assistenziali, nonché tutti i costi diretti e indiretti inerenti all'apporto dell'opera personale prestata dai soci e dunque anche le spese relative ai corsi di formazione, alle visite mediche, agli indumenti di lavoro, trattandosi di «oneri aziendali senza i quali non può essere resa, conservata e valorizzata la prestazione del socio lavoratore». 5) L'Amministrazione finanziaria prosegue fornendo un elenco indicativo delle componenti di costo che concorrono a determinare l'importo delle «retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci»:

- salari e/o stipendi;
- assegni comprese le gratifiche;
- straordinari;
- integrazione di retribuzioni;
- premi;

**<sup>4)</sup>** Si segnala che inizialmente l'Amministrazione finanziaria aveva escluso i contributi previdenziali e assistenziali dalla definizione di «retribuzione» (cfr. Ris. 27 novembre 1975, n. 11/50111). Solo un successivo intervento legislativo ha espressamente ricompreso anche gli oneri sociali (si veda la formulazione letterale dell'art. 6-ter, D.L. 693/1980).

<sup>5)</sup> R.M. 90/E/2001.



- doppie mensilità;
- provvigioni;
- cointeressenze;
- corresponsioni in natura, quali vitto, alloggio e simili;
- rimborsi spese, comprese le indennità chilometriche;
- indennità di trasferta;
- altre spese per il personale, quali indumenti di lavoro, corsi di formazione, visite mediche;
- quote del trattamento di fine rapporto lavoro subordinato;
- contributi previdenziali e assistenziali a carico della società cooperativa.

La seconda componente esaminata dall'Amministrazione finanziaria è costituita dai **costi** delle **materie prime** e **sussidiarie**.

In base all'art. 11, D.P.R. 601/1973, infatti, le retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci devono essere rapportate a tutti gli altri costi dell'esercizio, al netto di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. In sostanza, ai fini della verifica richiesta dall'art. 11, si considerano solo i costi derivanti dall'impiego degli altri fattori produttivi, il capitale e il lavoro di terzi ma non anche quelli degli acquisti, in considerazione del fatto che sono destinati ad essere trasformati attraverso l'opera lavorativa dei soci cooperatori. Anche in tale caso, la R.M. 90/E/2001 richiama la R.M. 27 novembre 1975, n. 11/50111, nella quale l'Amministrazione finanziaria, dopo aver precisato che la qualificazione di tali componenti di costo dipende dalle peculiarità del processo produttivo, fornisce le seguenti definizioni:

- le **materie prime** sono quelle «indispensabili alla produzione, la cui trasformazione o lavorazione origina il prodotto finito o semilavorato»:
- le **materie sussidiarie** sono quelle *«altrettanto necessarie alla produzione che si vanno ad aggiungere alle materie prime incorporandosi ad esse nel prodotto finito e semilavorato».*

A sua volta la R.M. 90/E/2011 aggiunge che costituiscono materie prime e sussidiarie tutti «quei materiali grezzi, relativamente semplici, che, venendo incorporati nel prodotto o nel servizio, subiscono un intervento rilevante di trasformazione per effetto dell'attività produttiva della cooperativa». E ancora: «non possono invece essere considerati tali quei beni che, pur costituendo il risultato dell'attività

di trasformazione di imprese terze, vengono utilizzati nel ciclo produttivo senza subire ulteriori lavorazioni e trasformazioni».

È stato, inoltre, chiarito che non sono invece da includere nella definizione di materie prime e sussidiarie «i materiali indispensabili nel processo di produzione», quali ad esempio i costi riferiti a forza motrice, gas, carburanti. Tali costi devono pertanto essere considerati nella nozione di «tutti gli altri costi» che identifica il denominatore del rapporto indicato dall'art. 11, D.P.R. 601/1973.

Si precisa infine che per la verifica delle condizioni di applicabilità del beneficio fiscale riconosciuto dall'art. 11, D.P.R. 601/1973 occorre considerare le componenti di costo che soddisfano i **criteri generali** fissati dall'art. 109, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 [CFF © 5209] e in particolare:

- certezza nell'an e nel quantum, vale a dire i costi devono essere certi nell'esistenza e determinabili in modo obiettivo nel loro ammontare;
- **competenza** perché devono riferirsi al periodo di imposta;
- inerenza perché devono essere riferiti ad attività o beni suscettibili di generare ricavi o altri proventi che concorrono a determinare il reddito dell'esercizio.

#### ULTERIORI CHIARIMENTI MINISTERIALI (R.M. 104/E/2011)

Nel contesto normativo appena delineato si colloca la R.M. 28 ottobre 2011, n. 104/E nella quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in via interpretativa in merito al caso particolare, quanto diffuso, in cui una società cooperativa a mutualità prevalente di produzione e lavoro per lo svolgimento dell'attività sociale si avvale dell'opera fornita da terzi mediante la stipulazione di contratti di appalto. In tale ipotesi la società cooperativa utilizza l'attività lavorativa fornita dai propri soci congiuntamente a quella di soggetti terzi – vale a dire non soci né dipendenti della cooperativa – perché lavoratori dipendenti dell'impresa appaltatrice.

La peculiarità di tale situazione risiede nel fatto che per la società cooperativa il **costo** del **lavoro** dei **soci** e quello per l'**opera** di **terzi** impiegati nell'ambito del **contratto** di **appalto** si qualifica in modo differente, nonostante in entrambi i casi siano fornite prestazioni lavorative ed entrambe siano riferite allo svolgimento dell'attività sociale.

Società



Infatti il **costo** dei **soci** ha la natura di costo del lavoro e ai fini civilistico-contabili si classifica nella **voce B.9.** del **conto economico** – «*costi per il personale*». Al contrario il **costo** sostenuto dalla società cooperativa per l'**opera** fornita da **terzi** – dipendenti dell'impresa appaltatrice – ha la natura di **corrispettivo** del **contratto** di **appalto**, comprendente anche prestazioni lavorative. È quindi un costo da considerare unitariamente e si classifica nella **voce B.7.** del conto economico – «*costi per servizi*».

La differente qualificazione delle due componenti di costo ha importanti implicazioni civilistiche e fiscali nel caso in cui il soggetto appaltante sia una società cooperativa di produzione e lavoro.

Ai fini civilistici la diversa natura dei costi può influire sulla stessa individuazione del requisito di mutualità prevalente. Infatti, come già osservato, per le cooperative di produzione e lavoro, l'art. 2513, co. 1, lett. b), c.c. stabilisce che la prevalenza è verificata solo se «il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico».

Di conseguenza per la verifica del requisito di mutualità prevalente occorre rapportare il costo del lavoro dei soci considerato in senso lato al costo totale del lavoro di cui alla voce B.9. – «costi per il personale» del conto economico di competenza.

Rilevano quindi ai fini di tale calcolo il costo dei soci **lavoratori dipendenti** e quello dei **soci** riconducibili ai cosiddetti **«contratti atipici»**, diversi dal contratto di lavoro subordinato, anche se classificati contabilmente nella voce B.7. **«costi** per servizi».

Non sono invece da considerare i costi riferiti alle opere eseguite da terzi in esecuzione di contratti di appalto, anche laddove si riferiscano a prestazioni lavorative. Tali costi si qualificano a tutti gli effetti come **corrispettivi** dell'**appalto**, si rilevano nella voce B.7. – «costi per servizi» del conto economico e come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella R.M. 104/E/2011 **non rilevano** ai fini della **verifica civilistica** della **prevalenza** secondo i parametri indicati dall'art. 2513, co. 1, lett. b), c.c.

Tali componenti di costo non sono infatti com-

putate né al numeratore né al denominatore del suddetto rapporto. Si nota pertanto che la stipulazione di tali contratti di **appalto** con fornitura di lavoro è del tutto **irrilevante** ai fini della verifica del requisito di **prevalenza civilistica**.

Al contrario, la qualificazione delle due voci di costo ha significative **implicazioni** in **ambito tributario**, perché influenza l'applicazione di un'agevolazione fiscale prevista per le società cooperative a mutualità prevalente.

Infatti, come già esaminato nel precedente paragrafo, a cui si rinvia, l'art. 11, D.P.R. 601/1973 riconosce l'esenzione totale ai fini Ires dell'importo dell'Irap di competenza dell'esercizio «se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità (...) non è inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie».

L'esenzione Ires è limitata al 50% dell'Irap iscritta nel conto economico «se l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al cinquanta per cento ma non al venticinque per cento dell'ammontare complessivo degli altri costi».

Pertanto il **costo** dell'**opera fornita** alla società cooperativa in quanto committente nell'ambito del **contratto** di **appalt**o non concorre a determinare l'importo del costo delle retribuzioni corrisposte ai soci lavoratori. Tuttavia, diversamente da quanto previsto ai fini civilistici dall'art. 2513, co. 1, lett. b), c.c., deve essere considerato nella quantificazione «*di tutti gli altri costi*».

È evidente che, figurando al denominatore del rapporto, il **corrispettivo** pagato per l'**appalto riduce** l'**incidenza** del **costo** del **lavoro** dei **soci** sul totale dei costi. Pertanto influenza il rapporto di **prevalenza fiscale** di cui all'art. 11, D.P.R. 601/1973 che definisce l'ambito di applicazione dell'esenzione Ires dell'Irap.

Una società cooperativa potrebbe quindi verificare il requisito di mutualità prevalente secondo l'accezione civilistica ma non poter beneficiare dell'esenzione Ires dell'importo Irap di competenza.



Si veda anche G. Vivoli, «Cooperative di produzione e lavoro – Mutualità prevalente ed appalti», ne La Settimana fiscale n. 44/2011, pagg. 33-36.



## Rivalutazione di terreni e partecipazioni: novità

La C.M. 24 ottobre 2011, n. 47/E ha chiarito alcuni punti controversi riguardo la relazione tra la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni prevista dal decreto «sviluppo» ed eventuali analoghe operazioni già eseguite in passato.

di Paolo Meneghetti

DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE IN MANTOVA

Sulla procedura di rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni prevista dall'art. 7, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. con L. 12 luglio 2011, n. 23 [CFF **6** 4009], [CFF **6** 6239a e 7711] è recentemente intervenuta l'Agenzia delle

Entrate che ha chiarito, con la C.M. 24 ottobre 2011, n. 47/E alcuni punti controversi, in modo particolare sulla relazione tra quest'ultima rivalutazione ed eventuali analoghe operazioni già eseguite nel passato.

Inoltre, per valutare la convenienza ad eseguire la rivalutazione delle partecipazioni non qualificate occorre considerare che è prevista un'alternativa procedura di rideterminazione

del costo fiscalmente riconosciuto: l'affrancamento ex art. 2, co. 29, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv. con modif. con L. 14 settembre 2011, n. 148 [CFF @ 6242].

È quindi **opportuno considerare pro** e **contro** delle **due operazioni** di rideterminazione del costo della partecipazione in modo da eseguire la scelta più conveniente e rispondente all'esigenza del detentore della partecipazione stessa.

Va, inoltre, sottolineato che la C.M. 47/E/2011 ha dato soluzione interpretativa al criptico dato normativo inserito con la legge di conversione del D.L. 70/2011 laddove si ipotizza che la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni possa essere eseguita anche dalle società, dando vita ad una vera e propria rivalutazione dei beni d'impresa,

sebbene limitata ai pochissimi casi che rispondono alle caratteristiche richieste dal Legislatore.

#### NUOVA RIVALUTAZIONE di PARTECIPAZIONI e TERRENI

Sullo stesso bene è possibile la correlazione tra l'attuale rivalutazione e quelle già eseguite in passato

Il decreto-legge sviluppo, D.L. 70/2011 con l'art. 7 riapre la procedura delle rivalutazioni di terreni e partecipazioni, procedura che nel nostro ordinamento è stata prevista una prima volta nel 2001 con gli artt. 5 e 7, L. 28 dicembre 2001, n. 448 [CFF © 5945 e 5946], e da quel momento frequentemente riproposta.

L'ultima riapertura precedente, quella in commento, era relativa a beni detenuti entro il 1° gennaio 2010 con perizia asseverata e versamento della prima rata della sostitutiva entro il 31 ottobre 2010.

A distanza di qualche mese dalla precedente riapertura ora si presenta una nuova opportunità che presenta una novità rilevante rispetto alle precedenti norme di riproposizione della rivalutazione di terreni e partecipazioni detenuti da persone fisiche: si tratta della correlazione tra l'attuale rivalutazione e quelle eventualmente già eseguite nel passato sullo stesso bene.

In pratica è la situazione di chi ha già eseguito una rivalutazione nel passato ed ora si trova nella possibilità di eseguirne un'altra, poiché il valore Agevolazioni



del bene si è ulteriormente incrementato rispetto a quello fissato con l'ultima rivalutazione.

La questione è stata esaminata nel passato in più occasioni dall'Agenzia delle Entrate, sostenendo sempre la tesi del necessario integrale versamento dell'imposta sostitutiva calcolata sulla nuova rivalutazione con contestuale richiesta di rimborso di quanto già pagato nelle precedenti rivalutazioni.

Da ultimo, con la R.M. 236/E/2008 venne esaminato il caso di un contribuente che, avendo già in passato rideterminato il valore, intendeva effettuare un nuovo aggiornamento. Nel documento di prassi l'Agenzia delle Entrate ha ribadito il divieto di scomputare o compensare le somme corrisposte a titolo d'imposta sostitutiva in occasione di precedenti rivalutazioni applicate sui medesimi beni ed, al tempo stesso, ha respinto anche la soluzione di applicare l'imposta solo sull'incremento del valore dei beni oggetto dell'agevolazione, realizzato rispetto alla data di riferimento della precedente perizia. L'unica via sostenuta è sempre stata quella dell'istanza di rimborso.

Proprio questa è la **novità** del **D.L. 70/2011**: infatti si prevede che il **contribuente**, qualora abbia già eseguito una precedente rivalutazione, **possa detrarre** dall'importo dovuto per la rivalutazione l'imposta già versata precedentemente.

Il **provvedimento** è pienamente condivisibile poiché **elimina** la **procedura** del **rimborso**, fermo restando che coloro che volessero versare l'imposta sostitutiva nella misura piena, potranno comunque accedere al rimborso. In quest'ultimo caso si prevede che il **rimborso** potrà essere richiesto nell'arco temporale di **48 mesi**, decorrenti dal versamento dell'ultima rideterminazione effettuata.

Per evitare che alcuni «vecchi» versamenti non siano oggetto di possibile rimborso (perche i 48 mesi sono già spirati dalla data del loro versamento), la lett. gg) del citato art. 7, D.L. 70/2011 prevede che per i versamenti già eseguiti alla data del 14 maggio 2011, la **richiesta** di **rimborso** sia **eseguibile entro 12 mesi** dalla medesima data quindi, di fatto, anche un versamento eseguito nel 2001 potrà essere oggetto di rimborso, con istanza da presentare entro il 14 maggio 2012.

Con questa seconda previsione si risolve anche il problema della tempistica del rimborso, che incontrava difficoltà ad essere richiesto secondo

la previsione della citata R.M. 236/E/2008: infatti i 48 mesi decorrevano dal versamento della precedente imposta sostitutiva, e dato che il primo provvedimento di rivalutazione risale al 2001, l'arco temporale per inoltrare istanza di rimborso poteva ben essere spirato.

Invece, con la nuova procedura, l'aver fissato il dies a quo del termine della richiesta di rimborso alla data di entrata in vigore del D.L. 70/2011, cioè il 14 maggio 2011, permette di ottenere la restituzione di imposte versate anche in tempi poco recenti.

Resta fermo che il massimo **importo** oggetto di rimborso **non può superare** l'**imposta sostitutiva** che si andrà a calcolare con la nuova rivalutazione. In pratica, se la nuova rivalutazione fosse inferiore a quella già eseguita nel passato, il massimo rimborsabile sarà l'importo pari alla nuova sostitutiva, inferiore a quella versata nel passato.

Sul tema del rimborso dell'imposta sostitutiva precedentemente versata si registra un primo chiarimento della C.M. 47/E/2011, par. 2 e 3, in cui si afferma, in primo luogo, che è possibile detrarre dall'imposta dovuta quella versata precedentemente anche se non si accede alla nuova rivalutazione di cui al D.L. 70/2011 e tale passaggio non può che significare che anche la procedura di rimborso (anche oltre i 48 mesi) può essere attiva senza necessità di eseguire la nuova rivalutazione.

È evidente, tuttavia, che il **tema** del **rimborso** assume un significato molto **residuale** oggi che è possibile eseguire una diretta detrazione dell'imposta sostitutiva dovuta con la nuova rivalutazione.

A tale riguardo va segnalato che la C.M. 47/E/2011 **amplia** l'**efficacia** della **procedura** di **compensazione** delle **successive imposta sostitutive**, affermando che, anche in assenza di nuova rivalutazione, la compensazione è eseguibile.

Si pensi all'ultima rata della rivalutazione iniziata nel 2010 che scade al 31 ottobre 2012: ebbene il versamento di questa rata sarà compensabile con il credito derivante da precedenti rivalutazioni. Tuttavia sarà **possibile** anche **considerare** la **parziale imposta sostitutiva versata** con la **precedente rivalutazione**, limitatamente alla rate già versate. L'esempio proposto dalla C.M. 47/E/2011, par. 2 è molto chiaro.



#### Esempio proposto dalla C.M. 47/E/2011

- Imposta dovuta nuova rivalutazione: € 120
- Imposta dovuta precedente rivalutazione: € 90, di cui versate le prime due rate per € 60
- Versamento dovuto in base alla nuova rivalutazione: € 120 € 60 = € 60
- Prima rata da versare il 30 giugno 2012: € 20

Una questione non considerata consiste, invece, nel valutare cosa accade se le rate pagate delle precedente rivalutazione non sono quelle dovute alla scadenze. Si pensi, ritornando all'esempio di prima, all'ipotesi in cui il contribuente abbia versato

solo la prima rata pari a 30 e che attende l'iscrizione a ruolo per la rata del 31 ottobre 2011 pari ad € 30 non versata. Ebbene si potrebbe valutare di applicare l'esempio della C.M. 47/E/2011 anche nel caso sottoriportato.

#### Riformulazione dell'esempio proposto dalla C.M. 47/E/2011

- Nuova imposta sostitutiva: € 120
- Imposta precedente: € 90, di cui € 30 versati alla scadenza del 31 ottobre 2010 ed € 30 scadenti al 31 ottobre 2011 (omessa)
- Ricalcolo nuova imposta: € 120 € 30 = € 90
- Prima rata da versare al 30 giugno 2012: € 30

Relativamente all'esempio sopra riportato, non sfuggirà che in tal modo si converte un omesso versamento in una rateizzazione che decorre dal 2012. Sul punto, tuttavia, è necessario attendere un avallo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

## PROBLEMA della CESSIONE del BENE ad un PREZZO INFERIORE RISPETTO al VALORE RIVALUTATO

La problematica della compensazione della precedente imposta sostitutiva con quella nuova è particolarmente delicata nel caso in cui il bene assume ora un valore inferiore rispetto a quello di rivalutazione.

La conseguenza derivante dalla cessione di una partecipazione precedentemente sottoposta a rivalutazione ex art. 5, L. 448/2001 e successive riaperture dei termini, ad un corrispettivo inferiore rispetto al dato rivalutato, è codificata dallo stesso articolo succitato al comma 5 in cui si afferma che: «L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 82 del citato testo unico delle imposte sui redditi». Quindi l'unica conseguenza derivante dalla cessione minusvalenze è che la stessa minusvalenza

non è deducibile, mentre non risulta in alcun modo inficiata la procedura di rivalutazione.

Diversa è la **situazione** se si parlasse della **cessione minusvalente** di un **terreno precedente-mente rivalutato** a norma dell'art. 7, L. 448/2001. In questo caso, infatti, la **rivalutazione** costituisce **valore minimo rilevante** ai **fini fiscali** sia nel comparto delle imposte sul reddito sia in quello delle imposte indirette.

Ciò comporta che se il terreno fosse ceduto per un corrispettivo inferiore al dato rivalutato, l'intera procedura di rivalutazione verrebbe annullata e verrebbe calcolata la plusvalenza con riferimento al costo storico del terreno ante rivalutazione.

In questa direzione, peraltro, si è pronunciata la C.M. 6 novembre 2002, n. 81 che afferma: «Occorre tener presente che, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della citata legge n. 448 del 2001, affinché il valore "rideterminato" possa assumere rilievo agli effetti della calcolo della plusvalenza, è necessario che esso costituisca valore normale minimo di riferimento anche ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali. Tale principio, che prevede la omogeneità del valore fiscale del terreno ai fini delle imposte di registro ipotecarie e catastali, fa si che nel caso in cui nell'atto di trasferimento sia indicato un valore

Agevolazioni



inferiore a quello rivalutato, tornino applicabili le regole ordinarie di determinazione delle plusvalenze indicate nel richiamato articolo 82 del Tuir, senza tener conto del valore rideterminato».

Nuovo valore	e inferiore: conseguenze
Partecipazioni	Cessione a corrispettivo inferiore a quello di perizia determina una minusvalenza indeducibile (art. 5, co. 6, L. 448/2001)
Terreni	Se il corrispettivo di cessione è inferiore al valore rivalutato ritorna valido il costo storico (C.M. 81/E/2002)

Date le negative conseguenze di una cessione minusvalenze, la dottrina si è interrogata sui possibili rimedi adottabili quando il valore del bene al momento di cessione sia inferiore al valore rivalutato, e ciò anzitutto per i terreni, poiché in questo caso la cessione ad un valore inferiore a quello rivalutato vanifica ogni rivalutazione precedente.

Al riguardo l'Agenzia delle Entrate con la R.M. 22 ottobre 2010, n. 111/E ha ritenuto che, in caso di riduzione del valore del terreno, non si potesse che procedere ad una nuova procedura di rivalutazione con valori meno elevati, versando la nuova imposta sostitutiva e chiedendo a rimborso la precedente imposta sostitutiva. In pratica se il valore del terreno precedentemente peritato fosse stato 1000 (versamento di 40) ed ora il terreno valesse 800 (versamento di 32), si sarebbe dovuto versare 32 per richiedere a rimborso 40.

Ma ora la nuova norma stabilisce che il massimo rimborso è pari alla nuova sostitutiva, e, allo stesso tempo, che è possibile detrarre dalla nuova imposta la vecchia imposta: tutto ciò porta a ritenere che sia possibile eseguire la nuova perizia non versando nulla, cioè portando in compensazione dall'imposta sostitutiva dovuta pari a 32 l'importo della vecchia sostitutiva nel limite di 32, mentre gli ulteriori 8 vanno persi poiché il rimborso non può eccedere il versamento della nuova imposta sostitutiva.

#### PERIZIA di STIMA

Un passaggio fondamentale della procedura di rideterminazione del valore delle partecipazioni (e dei terreni) è la **perizia** di **stima** che, nel caso dei valori mobiliari, va eseguita da un soggetto iscritto all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, all'elenco dei revisori legali dei conti oppure un perito iscritto all'apposito elenco tenuto presso la Camera di Commercio.

Se la **procedura scelta** è l'**affrancamento** ex D.L. 138/2011 sarà possibile valutare anche plusvalori emersi fino al 31 dicembre 2011, mentre, nell'ipotesi della rivalutazione, il dato di computo del valore sarà quello al 1° luglio 2011.

Se il **committente** della stima è la stessa **società** valutata, il costo della perizia sarà deducibile dalla società medesima in cinque quote costanti annuali, mentre se il **committente** è il **singolo socio** il costo della perizia incrementerà il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazioni.

Al riguardo la C.M. 47/E/2011 afferma che il valore del bene rivalutato **non** potrà essere **incrementato** da **alcun altro onere inerente**, ma tale affermazione dovrebbe intendersi riferita ad oneri già sostenuti alla data del 1° luglio 2011, mentre non dovrebbe esservi alcun dubbio che oneri sostenuti successivamente possano incrementare il costo della partecipazione.

Va ricordato che le regole succitate, riguardanti il trattamento del costo della perizia, valgono solo per la procedura di rivalutazione, mentre in **caso** di **affrancamento nullo** è detto in merito al trattamento dei costi di perizia.

Se fossero riproposte le regole vigenti nel 1998 (art. 14, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461) si potrebbe concludere che solo nel caso di affidamento dell'incarico al professionista da parte della società si potrebbe dedurre in cinque anni il costo della perizia.

Un altro passaggio significativo della C.M. 47/E/2011 attiene al fatto che la **stima deve riguardare** l'**intero patrimonio sociale**, dal che consegue che il valore della singola partecipazione viene determinato direttamente ed esclusivamente in proporzione alla percentuale detenuta delle quote sociali. Tale passaggio esclude che possano essere stimati dal perito plusvalori inerenti a premi di maggioranza o, al contrario, che il valore della



partecipazione possa essere deprezzato a causa del suo essere di minoranza.

La perizia va asseverata presso la cancelleria del tribunale, o presso gli uffici del giudice di pace o presso un notaio entro la data del 30 giugno 2012. Tale adempimento non deve necessariamente essere antecedente la cessione della partecipazione, se essa è detenuta in regime della dichiarazione, mentre è richiesto che l'asseverazione debba precedere la cessione della quota se essa è detenuta in regime di risparmio amministrato.

Al riguardo, la C.M. 47/E/2011 conferma una diversa interpretazione nel caso della perizia di stima sui terreni, che invece va asseverata prima di vendere il terreno stesso, anche se sul punto si registra il diverso orientamento giurisprudenziale della Ctr Piemonte che, con sentenza 87/2010, ha statuito che la perizia può essere asseverata anche successivamente alla cessione del bene.

Anche nel caso dei terreni la perizia incrementa il valore del bene ai fini di successive cessioni e va conservata dal contribuente poiché essa potrà essere richiesta in visione dall'Amministrazione finanziaria.

#### ALTERNATIVA RIVALUTAZIONE/ AFFRANCAMENTO

I soggetti che, detenendo partecipazioni non qualificate, intendono rideterminarne il valore fiscalmente riconosciuto devono scegliere se utilizzare l'affrancamento o la rivalutazione, considerando le differenze tra i due metodi.

La **prima differenza** significativa è che con l'**affrancamento** (art. 2, co. 29, D.L. 138/2011) si determina il nuovo valore al 31 dicembre 2011 e sulla differenza con il costo fiscalmente riconosciuto viene versata imposta sostitutiva pari al 12,5%, mentre con la **rivalutazione** sull'intero nuovo valore

viene versata un'imposta sostitutiva del 2%.

Il primo metodo conviene se il plusvalore non supera il 20% del costo di acquisto (fatto 100 il costo originario si ridetermina il nuovo valore fino a 120), mentre la rivalutazione risulta conveniente per plusvalori superiori al 20% del costo di acquisto.

Tuttavia, vi sono altre significative differenze a partire dai metodi di rideterminazione del costo. Nel caso dell'affrancamento, in attesa del decreto attuativo, si può ipotizzare che verranno confermati quelli già utilizzati con l'analoga procedura dell'art. 14, D.Lgs 461/1997 e cioè (per le partecipazioni non quotate) o il valore del bilancio precedentemente approvato (in questo caso sarebbero i valori contabili alla data del 31 dicembre 2010) oppure il valore da perizia al 31 dicembre 2011, nel qual caso possono emergere anche plusvalenze latenti.

Nel **caso** della **rivalutazione** è possibile utilizzare solo il valore da perizia, ma in questo caso la stima deve riferirsi al valore venale della società al 1° luglio 2011.

Non sarà secondario, nella scelta dell'una o dell'altra procedura, anche la circostanza che mentre nell'**affrancamento** il perimetro dell'operazione deve comprendere obbligatoriamente tutte le partecipazioni detenute, nella **rivalutazione** è possibile eseguire la rideterminazione anche solo per una delle partecipazioni detenute.

Una altra importante differenza attiene al significato delle minusvalenze nell'una o nell'altra procedura. Nell'affrancamento si afferma che il nuovo valore rileva ai fini della determinazione di plusvalenze o minusvalenze di cui all'art. 67, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 [CFF © 5167]. Questo passaggio rappresenta una rilevante differenza con la rivalutazione poiché, come sopra si ricordava, con questa ultima procedura non si possono generare minusvalenze fiscalmente rilevanti.

#### Esempio n. 1

Ipotizziamo che una partecipazione il cui costo storico è pari a 100, rivalutata a 250 e ceduta a 220. La minusvalenza di 30 non sarà fiscalmente rilevante. Se la stessa procedura di rideterminazione del valore della partecipazione fosse stata eseguita con l'affrancamento avremmo avuto una minusvalenze di 30 fiscalmente rilevante.

Tuttavia si può provare ad andare oltre il significato sopra enunciato. Nel prosiego dell'art. 2, co. 29, D.L. 138/2011 si afferma che il **nuovo valore** 

#### rileva a condizione che:

• si opti per la determinazione di *plus* e *minus* al 31 dicembre 2011;

Agevolazioni



• si versi l'imposta sostitutiva del 12,5% eventualmente dovuta.

Tali passaggi inducono a ritenere che la determinazione del valore al 31 dicembre 2011 potrebbe anche generare un minusvalore rispetto al dato del costo storico. Ora tale minusvalore, nella precedente ed analoga procedura di cui all'art. 14, co. 6, D.Lgs. 461/1997, **non** sarebbe stato **fiscalmente rilevante**, cosi come ha confermato la C.M. 165/E/1998, ma non si può disconoscere che il testo normativo attuale è diverso da quello del passato.

Nel testo attuale si parla esplicitamente sia di *plus* che di *minus* al 31 dicembre 2011 (e non solo di *plus* come diceva il citato art. 14), oltre a

segnalare un'imposta *«eventualmente dovuta»*, il che lascia immaginare che vi siano casi in cui pur rideterminando il valore l'imposta non sia dovuta. Ma questo caso non è forse proprio quello in cui la rideterminazione sia minusvalenze?

In definitiva, chi scrive ritiene che le minusvalenze figurative da affrancamento possano essere utilizzate in compensazione di plusvalenze di affrancamento o plusvalenze effettivamente realizzate negli anni futuri (entro un quinquennio), e questa è una differenza non trascurabile con la procedura di rivalutazione in cui, dovendosi determinare l'intero nuovo valore della partecipazione, non si possono considerare minusvalenze.

Rivalutazioni a confronto			
	D.L. 138/2011	D.L. 70/2011	
Partecipazioni	Solo non qualificate detenute al 31 dicembre 2011	Qualificate e non qualificate detenute al 1º luglio 2011	
Perimetro	Tutte le partecipazioni	A scelta	
Base imponibile	Plusvalenze latenti (vedi regolamento)	Valore normale (perizia) della partecipazione	
Scomputo minusvalenze	Sì (?)	No	
Imposta	12,5%	2% (per le non qualificate)	

## DATE FONDAMENTALI della NUOVA RIVALUTAZIONE

L'art. 7, D.L. 70/2011 stabilisce che la procedura di rivalutazione è ammessa quando il bene (terreno o partecipazione) sia detenuto entro il 1º luglio 2011 e a condizione che la perizia sia asseverata ed il versamento integrale dell'imposta sostitutiva (o prima rata annuale) sia eseguito entro il 30 giugno 2012.

In materia di perfezionamento della rivalutazione la C.M. 47/E/2011, par. 1.3, afferma che essa si **conclude** non già con l'asseverazione della perizia o l'indicazione nel modello Unico, bensì con il **versamento** dell'**imposta sostitutiva** o della **sua prima rata**, con il che appare chiaro che, in caso di mancato versamento delle altre due rate, si avrà iscrizione a ruolo del debito tributario, esclusa ogni possibilità di rinunciare alla rivalutazione una volta versata la prima rata.

## BENE a TITOLO GRATUITO: CONVENIENZA della RIVALUTAZIONE

Non sempre la rivalutazione è conveniente, poiché in taluni casi il sistema tributario prevede rivalutazioni gratuite del costo del bene che renderebbero inutile la rivalutazione a titolo oneroso tramite imposta sostitutiva. È la situazione dei terreni e delle partecipazioni pervenute all'attuale possessore a titolo gratuito per effetto di donazione o successione.

Verifichiamo separatamente le due ipotesi:

- a) terreni edificabili ed aree lottizzate;
- b) partecipazioni.

#### Terreni edificabili ed aree lottizzate

In merito alle due ipotesi di terreni rivalutabili (si omette il terreno agricolo poiché in tal caso se esso è stato ricevuto per successione la sua ces-



sione intervenuta entro il quinquennio è comunque non tassabile e se è stato ricevuto per donazione il quinquennio decorre dall'acquisto del donante per cui, anche in questo secondo caso sono rare le fattispecie tassabili), cioè aree lottizzate ed aree edificabili si segnala quanto segue:

- 1) aree lottizzate: il valore fiscalmente riconosciuto, ex art. 68, co. 2, Tuir [CFF © 5168], è quello normale alla data di inizio della lottizzazione, pertanto vi è una rivalutazione implicita (e gratuita) beneficiabile dal contribuente. Quindi se la lottizzazione è iniziata da poco tempo il valore dell'area è di fatto aggiornato al valore normale attuale. Nel caso in cui il trasferimento a titolo gratuito sia avvenuto diverso tempo prima si ottiene una rivalutazione gratuita;
- 2) aree edificabili: il valore fiscalmente riconosciuto è quello definito ai fini dell'imposta di successione e donazione, e quindi si tratta del valore normale ex art. 14, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 [CFF © 3214] al momento del trasferimento a titolo gratuito. Anche in questo caso

si ottiene una sorta di rivalutazione gratuita del valore del bene, rispetto al costo storico, se il trasferimento a titolo gratuito è avvenuto in tempi recenti.

#### **Partecipazioni**

Per le partecipazioni ricevuto a titolo gratuito, la disciplina fiscale di determinazione del costo è singolare poiché si arriva a favorire operazioni pianificabili, come le donazioni, mentre risultano sfavorite operazioni non pianificabili come l'acquisizione *mortis causa*.

Infatti per le partecipazioni ricevute in successione il valore riconosciuto in capo all'erede, ex art. 68, co. 6, Tuir è quello derivante dalla denuncia di successione. Quest'ultimo valore, in base all'art. 16, D.Lgs. 346/1990 [CFF 6 3216] è il valore contabile della partecipazione stessa, cioè la quota di patrimonio netto corrispondente alla percentuale di partecipazione. Quindi qualunque maggior costo sostenuto dal *de cuius* diventa irrilevante in capo all'erede.

Vediamo questo esempio:

#### Esempio n. 2

Il signor Rossi ha acquistato il 50% delle quote della società Gamma S.r.l., la quale presenta un patrimonio netto di € 200.000, al costo di € 300.000. Dato che l'acquisto è avvenuto prima del 1° gennaio 2010, Rossi ha rivalutato le partecipazioni acquisite portando il valore a € 400.000 versando il 4% di imposta sostitutiva, cioè € 16.000. Nel marzo del 2011 Rossi decede ed il figlio, unico erede, subentra nel possesso delle partecipazioni il cui valore, ai fini dell'imposta di successione è di € 100.000. Lo stesso valore è fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte dirette, anche se Rossi aveva non solo rivalutato le quote, ma aveva anche eseguito un acquisto a valore superiore rispetto al dato di € 100.000.

L'esempio sopra riportato dimostra come in capo all'erede non assuma significato fiscale alcuna manovra di rivalutazione.

Se l'erede vorrà ottenere un valore fiscale più elevato, dovrà rivalutare *ex novo* le partecipazioni, potendo, a giudizio di chi scrive, detrarre dall'imposta dovuta quella già versata dal *de cuius*, ma il punto dovrebbe essere confermato dall'Agenzia delle Entrate.

#### Fattispecie della donazione

Riflettiamo ora sulla diversa fattispecie della donazione. Sempre l'art. 68, co. 6, Tuir afferma che, nel caso di acquisto per donazione, si assume come costo quello riconosciuto in capo al donante.

Ciò significa, anzitutto, che se il donante ha

sostenuto un costo superiore al valore proporzionale del patrimonio netto contabile, esso costo rappresenta a pieno titolo il valore fiscalmente riconosciuto, ed, in secondo luogo, significa che se il donante ha eseguito una rivalutazione, essa è valida anche per il donatario, poiché il riconoscimento della validità dell'operazione sul soggetto dante causa ne comporta l'immediato riconoscimento anche sul soggetto avente causa.

Questo ultimo passaggio, coniugato con la novità del D.L. 70/2011 porta alla conclusione che la **rivalutazione eseguita** dal **donante** è **riconosciuta** in **capo** al **donatario**, sicché se costui vorrà eseguire una nuova rivalutazione deve ritenersi possa portare in diminuzione dell'imposta sostitutiva da versare, quella versata dal donante.

Agevolazioni



#### RIVALUTAZIONE delle PARTECIPAZIONI e dei TERRENI DETENUTI da SOCIETÀ

Una particolare procedura di rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni potrà essere eseguita dalle società di capitali, ammesse alla rideterminazione dei beni ai sensi dell'art. 7, lett. dd)-bis, D.L. 70/2011. Si tratta, in modo più preciso, delle società di capitali che sono state oggetto di misure cautelari e che, all'esito del giudizio, abbiano riacquistato piena titolarità dei beni stessi.

Ouesto ampliamento dell'ambito soggettivo, disposto dalla legge di conversione del D.L. 70/2011, aveva suscitato più di un dubbio, posto che la procedura di rivalutazione disposta dalla L. 448/2001 è sempre stata limitata alle persone fisiche e mai estesa alle imprese. Per queste ultime una qualunque rivalutazione genera rilevanti conseguenze nel bilancio d'esercizio che, ovviamente, non sono disciplinate dagli artt. 5 e 7, L. 448/2001, diretti esclusivamente alle persone fisiche. Da qui il prodursi di varie interpretazioni sul significato concreto dell'estensione soggettiva. Solo ora, con la C.M. 47/E/2011, si conosce la tesi ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui l'estensione soggettiva non può che comportare l'avvento di una vera e propria rivalutazione dei beni d'impresa.

Il passaggio interpretativo delle Entrate è molto rilevante poiché, mentre è vero che si applicherà a pochi soggetti, altrettanto vero è che costoro saranno alle prese con una rivalutazione vera e propria disciplinata dall'art. 13, L. 342/2000 [CFF © 5834] e dai decreti attuativi DD.MM. 13 aprile 2011, n. 162 [CFF © 5873] e 19 aprile 2002, n. 86 [CFF © 5966]. Vediamo quali saranno gli elementi più importanti di questa procedura.

Il maggior valore attribuito alla partecipazione o al terreno genera un incremento del patrimonio netto denominato saldo attivo da rivalutazione che costituisce, ai fini fiscali, una riserva di utili in sospensione d'imposta. Dato che nel provvedimento non vi è traccia di un'imposta sostitutiva per affrancare lo status di sospensione d'imposta, ne deriva che tale riserva va mantenuta in bilancio poiché, se distribuita ai soci, genererà incremento dell'imponibile in capo alla società, oltre che dividendo in capo ai soci.

L'utilizzo a copertura di perdite, non essendo una procedura di esternalizzazione del saldo attivo, è consentito senza conseguenze di carattere fiscale. Salvo che la riduzione avvenga per delibera dell'assemblea straordinaria, la riserva non deve essere necessariamente ricostituita, mentre, se la riduzione avviene per delibera ordinaria, occorre ricostituire con i primi utili successivamente prodotti il saldo attivo stesso. L'imposta sostitutiva dovuta dalla società per rivalutare i terreni (agricoli, aree lottizzate o edificabili) è pari al 4%, mentre per rivalutare le partecipazioni l'art. 5, L. 448/2001 statuisce due aliquote per le partecipazioni qualificate (4%) e per quelle non qualificate il 2%.

Il problema è che, nell'ambito di partecipazioni detenute da una società di capitali, non ha alcun significato la distinzione tra partecipazione qualificata e quella non qualificata.

Si potrebbe sostenere che se è detenuta una partecipazione in altra società di capitali l'imposta sostitutiva sia del 4% se la partecipazione supera il 20% dei diritti di voto, mentre se è detenuta partecipazione in società di persone il 4% dovrebbe applicarsi se la partecipazione supera il 25% del capitale sociale.

La norma citata dalla C.M. 47/E/2011, cioè la L. 342/2000 prevedeva un'efficacia immediata della rivalutazione (mentre si ricorda che le ultime norme di rivalutazione di cui al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con modif. con L. 28 gennaio 2009, n. 2 prevedevano efficacia ampiamente posticipata), se ne dovrebbe convenire che, asseverando la perizia alla data del 30 giugno 2012, il nuovo valore dovrebbe essere riconosciuto all'inizio dell'esercizio 2012, ma ciò, almeno per le partecipazioni, contrasterebbe con il fatto che normalmente il valore peritato retroagisce alla data del 1º luglio 2011.

Sul punto servirebbe un chiarimento dell'Agenzia delle Entrate, mentre nessun dubbio dovrebbe sussistere sulla necessità che la perizia sia resa con le stesse regole previste dalla L. 448/2001, salvo capire se il suo costo sia deducile o meno, posto che l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa è sempre indeducibile, mentre quella prevista dalla L. 448/2001 è invece deducibile sebbene in cinque quote annuali.



Si veda anche U. Grisenti, «Rivalutazione di terreni e partecipazioni – Chiarimenti della C.M. 47/E/2011», ne La Settimana fiscale n. 44/2011, pagg. 21-24.



## Bollo sui dossier titoli: chiarimenti ministeriali

La C.M. 24 ottobre 2011, n. 46/E fornisce ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione della nuova disciplina dell'imposta di bollo per le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate dagli intermediari finanziari.

di Michele Doglio

AVVOCATO - STUDIO LEGALE TRIBUTARIO DOGLIO IN MILANO E CAGLIARI

Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. con L. 15 luglio 2011, n. 111 ha modificato la misura dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative al deposito di titoli inviate dagli intermediari finanziari ai loro clienti. 1)

A seguito dell'intervento legislativo, come noto, la misura del tributo:

- è stata rimodulata per scaglioni di importo rispetto al valore dei titoli in deposito;
- è stata differenziata in funzione
  - della periodicità del documento (annuale, semestrale, trimestrale e mensile)
  - della natura dei soggetti intestatari dei titoli (persone fisiche o soggetti diversi dalle persone fisiche).

Lo stesso intervento legislativo,

con una disposizione evidentemente poco consona per un decreto legge, ha altresì previsto che dal 2013 l'**imposta** di **bollo** subirà un ulteriore **aumento** a seconda dell'entità del complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario. In base alla novella disciplina, pertanto, l'imposta di bollo gravante sulle comunicazioni relative ai depositi titoli inviate dagli intermediari finanziari ai clienti, cambia come da tabelle che seguono. 3)

Con la C.M. 4 agosto 2011, n. 40, l'Agenzia delle Entrate aveva indicato le prime istruzioni in merito all'applicazione della nuova normativa.

Con la C.M. 24 ottobre 2011, n. 46/E, sono stati forniti ulteriori chiarimenti per eliminare alcuni dubbi interpretativi sorti in sede di prima applicazione del disposto normativo.

Nell'occasione, oltre a ribadire alcune interpretazioni già formulate, la prassi ministeriale ha altresì superato in alcuni casi

le istruzioni fornite in sede di prima interpretazione per ovviare alle problematiche manifestatesi in sede applicativa.

Successivamente ci si soffermerà sui temi oggetto di chiarimento con la C.M. 46/E/2011.

Nuova misura
dell'imposta
di bollo sulle
comunicazioni
relative
al deposito
di titoli inviate

1) Rimane, viceversa, invariata l'imposta sul bollo relativa agli estratti conto inviati dalle banche o dalle poste.

dagli intermediari

finanziari

2) Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta di bollo è maggiorata di un importo variabile in funzione della periodicità di invio delle comunicazioni; per i dossier titoli intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche, inoltre, trova applicazione l'addizionale del 50% introdotta dall'art. 11, D.L. 19 dicembre 1994, n. 691, conv. con modif. con L. 16 febbraio 1995, n. 35 [CFF © 2910].

3) Dati riportati nella C.M. 46/E/2011.

n° 12 | dicembre 2011 | IL SOLE 24 ORE | 23

Bollo



Tipologia contribuente		Persona fisica / Soggetto diverso			
Periodicità rendiconto	Inferiore ad € 50.000	Compreso tra € 50.000 e € 150.000	Compreso tra € 150.000 e € 500.000	Superiore ad € 500.000	
Mensile	€ 2,85 /	€ 5,83 /	€ 20,00 /	€ 56,67 /	
	€ 6,15	€ 9,13	€ 23,30	€ 59,97	
Trimestrale	€ 8,55 /	€ 17,50 /	€ 60,00 /	€ 170 /	
	€ 18,45	€ 27,40	€ 69,90	€ 179,90	
Semestrale	€ 17,10 /	€ 35,00 /	€ 120,00 /	€ 340 /	
	€ 36,90	€ 54,80	€ 139,80	€ 359,80	
Annuale	€ 34,20 /	€ 70,00 /	€ 240,00 /	€ 680 /	
	€ 73,80	€ 109,60	€ 279,60	€ 719,60	

Imposta di bol	lo dovuta dal 20	13 sui depositi	titoli	
Tipologia contribuente	Persona fisica / Soggetto diverso			
Periodicità rendiconto	Inferiore ad € 50.000	Compreso tra € 50.000 e € 150.000	Compreso tra € 150.000 e € 500.000	Superiore ad € 500.000
Mensile	€ 2,85 /	€ 19,17 /	€ 65 /	€ 91,67 /
	€ 6,15	€ 22,47	€ 68,30	€ 94,97
Trimestrale	€ 8,55 /	€ 57,50 /	€ 195 /	€ 275 /
	€ 18,45	€ 67,40	€ 204,90	€ 284,90
Semestrale	€ 17,10 /	€ 115,00 /	€ 390 /	€ 550 /
	€ 36,90	€ 134,80	€ 409,80	5€ 69,80
Annuale	€ 34,20 /	€ 70,00 /	€ 240,00 /	€ 680 /
	€ 73,80	€ 109,60	€ 279,60	€ 719,60

#### **AMBITO SOGGETTIVO**

## Intermediari finanziari tenuti all'applicazione dell'imposta

La C.M. 46/E/2011, in primo luogo, ribadisce che sono **obbligati** all'**applicazione** dell'**imposta** di **bollo**, secondo la nuova formulazione, «*tutti gli intermediari finanziari*»:

presso i quali sono intrattenuti rapporti di deposito titoli;

 tenuti ad inviare alla propria clientela le comunicazioni periodiche al fine di fornire una informazione chiara e completa circa lo svolgimento del rapporto.

Dal punto di vista normativo, l'art. 23, co. 7, D.L. 98/2011, conv. con modif. dalla L. 111/2011:

- ha eliminato dal co. 2-bis, art. 13, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Parte prima «Tariffa», il riferimento alle comunicazioni relative ai depositi di titoli;
- ha inserito un nuovo co. 2-ter, art. 13, D.P.R. 642/1972, Parte prima «Tariffa», 4) nel quale

**<sup>4)</sup>** Oltre che nella nota 3-bis (contenente la disciplina delle maggiorazioni per i soggetti diversi dalle persone fisiche) e 3-ter (che prevede, inter alia, l'esonero dall'applicazione dell'imposta in esame per i depositi di valore non superiore a € 1.000).



## le predette comunicazioni sono disciplinate autonomamente.

Diversamente dal co. 2-bis, che richiama esclusivamente le «banche», il nuovo co. 2-ter, viceversa, si riferisce «genericamente» agli intermediari finanziari: devono pertanto intendersi tali, oltre alle banche e alle Poste italiane, «tutti gli intermediari finanziari» autorizzati a prestare servizi di investimento ai sensi dell'art. 18, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza-Tuf). Proprio in ragione della genericità del testo legislativo, secondo l'Abi, 5) le nuove norme potrebbero colpire anche rapporti di deposito titoli cui in passato non si applicava l'imposta di bollo quali quelli in capo, ad es., ad imprese di investimento, Sgr, società di gestione armonizzate, società fiduciarie, intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario-Tub), agenti di cambio iscritti nel ruolo di cui all'art. 201, co. 7, D.Lgs 58/1998. 6)

In senso contrario, tuttavia, si è pronunciata l'Assonime, secondo la quale l'espresso richiamo alle comunicazioni previste dall'art. 119, D.Lgs. 385/1993 dovrebbe escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta le comunicazioni emesse da altre categorie di soggetti non disciplinati dal Tub anche se rendono alla clientela un servizio analogo a quello di custodia e amministrazione titoli. 7)

Sotto questo profilo, sarebbe necessario un ulteriore chiarimento. In risposta a specifico quesito sull'ambito soggettivo, la C.M. 46/E/2011 ha invece confermato che tra gli «intermediari finanziari» devono essere ricomprese anche le società di intermediazione mobiliare per le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate ai propri clienti. L'applicazione dell'imposta, peraltro, riguarda esclusivamente le comunicazioni operate dagli intermediari in relazione a rapporti di custodia ed amministrazione titoli. 8) Viceversa, per i «rapporti che non siano riconducibili alla custodia

e all'amministrazione di titoli, le relative comunicazioni non devono essere assoggettate all'imposta di bollo». 9)

#### **AMBITO OGGETTIVO**

#### Comunicazioni relative a depositi di titoli dematerializzati di valore inferiore ad € 1.000

Esulano dall'applicazione dell'imposta di bollo le comunicazioni relative ai depositi titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, a condizione che il relativo valore nominale o di rimborso sia pari o inferiore ad € 1.000.

In relazione a tali comunicazioni, l'Agenzia delle Entrate non ha indicato uno specifico criterio di valorizzazione dei titoli al fine di determinare la soglia di € 1.000.

Si dovrebbe, pertanto, ritenere che opera il **principio** (già indicato nella C.M. 46/E/2011 per determinare gli scaglioni di tassazione della nuova fattispecie) secondo cui occorre fare riferimento al **valore** alla **data** di **chiusura** del periodo rendicontato: conseguentemente per determinare la soglia di € 1.000 l'intermediario non dovrà tenere conto dell'evenienza che, durante il periodo considerato, le soglie siano state superate anche per un solo giorno **rilevando esclusivamente** la **data** di **chiusura**.

Tale interpretazione, peraltro, rappresenterebbe un mutamento di indirizzo in senso favorevole ai clienti, 10) in quanto sinora è stata prevalentemente adottata l'interpretazione secondo cui il rispetto della soglia di esenzione di € 1.000 doveva sussistere per tutto il periodo certificato dalla comunicazione. 11) Sul punto, pertanto, sarebbe stata opportuna una conferma dell'Agenzia delle Entrate.

Una conferma indiretta, peraltro, potrebbe essere ricavata dal passaggio della C.M. 46/E/2011

- 5) Circolare Abi, serie tributaria 29 luglio 2011, n. 13.
- 6) M. Piazza, «Bollo sul valore all'estratto conto», ne Il Sole 24 Ore del 5 agosto 2011, pag. 25
- 7) Circolare Assonime 5 agosto 2011, n. 21.
- 8) In questo senso, anche l'Abi nel parere 31 maggio 2011, n. 1263 ha escluso l'applicabilità dell'imposta agli estratti conto relativi alle gestioni patrimoniali.
- 9) Così espressamente C.M. 46/E/2011.
- 10) Tale criterio non è, peraltro, esente da critiche quanto ai possibili arbitraggi perché «in prossimità dell'invio degli estratti conto, quindi, i clienti potrebbero vendere i titoli, per portare il valore del deposito sotto una determinata soglia. Con i conseguenti effetti distorsivi anche sul mercato» (G. Ursino, «Il bollo sui depositi scontenta tutti», ne Il Sole 24 Ore del 6 agosto 2011, pag. 27).
- 11) Circolare Abi, serie tributaria 29 luglio 2011, n. 13.

Bollo



nel quale l'Agenzia delle Entrate conferma che il criterio della valorizzazione dei titoli alla data di chiusura del periodo rileva altresì per la valorizzazione dei titoli espressi in valuta che devono «essere quindi valorizzati in base al cambio dell'ultimo giorno del periodo certificato dalla comunicazione relativa al deposito titoli» (paragrafo 2.5.). Proprio la circostanza che anche con riferimento ai titoli in valuta opera il principio della valorizzazione alla data di chiusura del periodo di rendicontazione pare confermare che tale principio assuma valenza generale (con conseguente applicabilità anche per determinare l'importo di € 1.000).

Con riferimento alle **comunicazioni sotto soglia** € **1.000**, invece, la C.M. 46/E/2011 si è soffermata, a seguito di specifico quesito, sulla disciplina applicabile nell'ipotesi di una **pluralità** di **depositi intestati** al **medesimo soggetto** presso lo stesso **intermediario finanziario**. In tale sede è stato confermato che l'esclusione dall'imposta opera esclusivamente qualora il **valore complessivo** «**presso ciascuna banca**» sia **pari** o **inferiore** ad € **1.000**: viceversa, in presenza di più depositi presso ciascuna banca il cui **valore complessivo** sia **superiore**, «*l'esclusione dall'imposta non può trovare applicazione*» e la tassazione deve essere operata applicando l'imposta prevista per il primo scaglione. <sup>12</sup>)

#### Comunicazioni relative ai depositi di titoli con saldo zero

Con ulteriore chiarimento la C.M. 46/E/2011 ha precisato che alle comunicazioni relative ai depositi **titolo** a **saldo zero non** si applica la **nuova imposta** di **bollo**: in tali ipotesi non è dovuta neppure l'imposta di bollo nella misura di € 1,81 (art. 13, co. 2, D.P.R. 642/1972, Parte prima, «Tariffa») che trova applicazione, viceversa, solo per gli estratti conto ed altri documenti di addebitamento o accreditamento di somme superiori ad € 77,47.

Altro tema sul quale i primi chiarimenti non avevano offerto spunti interpretativi era quello concernente le comunicazioni relative all'estinzione di depositi con saldo zero. In merito ad esse, nella pratica del settore bancario si ravvisavano le seguenti tipologie di comportamento:

 se il cliente estingue tutti i rapporti di deposito intrattenuti con uno stesso intermediario alla

- data di chiusura del periodo di comunicazione, ciascun deposito è privo di consistenza e l'imposta di bollo sarebbe pari ad € 1,81 per ciascun deposito estinto;
- se il cliente estingue uno dei rapporti di deposito ma i depositi restanti in essere con il medesimo intermediario superano complessivamente il valore di € 1.000 sulla comunicazione di estinzione si applica l'imposta periodica minima in funzione del periodo oggetto di rendiconto (dal minimo di € 2,85 per la periodicità mensile ad un massimo di € 34,20 per la periodicità annuale); se, viceversa, i restanti rapporti presentano complessivamente un valore inferiore a € 1.000, sulla comunicazione di estinzione si applica l'imposta di € 1,81.

In relazione a tale prassi operativa, invece, la C.M. 46/E/2011 ha riconosciuto che «l'imposta di bollo non è dovuta per le comunicazioni relative all'estinzione dei depositi con saldo zero» e che in relazione ad esse «non risulta, altresì, dovuta l'imposta di bollo nella misura di 1,81 euro prevista dall'art. 13, comma 2 della Tariffa».

#### Titoli dematerializzati

Altra questione affrontata dalla C.M. 46/E/2011 attiene all'**ambito oggettivo** della nuova disciplina e, in particolare, alla sua applicabilità ai titoli emessi con modalità differenti da quelle cartolari o comunque oggetto di successiva dematerializzazione.

La necessità di un espresso chiarimento sul punto trae origine dalla tecnica legislativa adottata.

La **presunzione** di cui all'art. 6, co. 2, L. 8 maggio 1998, n. 146 [CFF **6** 2935], che considera depositati presso le banche anche i titoli dematerializzati, opera *«ai fini delle disposizioni dell'art. 13, comma 2-bis, della Tariffa (...)».* 

Le **comunicazioni** relative ai **depositi titoli**, viceversa, a seguito del disposto legislativo, sono state enucleate dal citato co. 2-bis, art. 13 e sono ora autonomamente disciplinate nel co. 2-ter del medesimo articolo che, viceversa, **non** opera alcun **rinvio formale** all'art. 6, co. 2, L. 146/1998.

La C.M. 46/E/2011, risalendo alla *ratio* dell'art. 6, co. 2, L. 146/1998, come esplicata nella relazione illustrativa, ricorda, però, che con tale disposizione il Legislatore aveva inteso considerare **depositati** anche i **titoli** dei quali le **banche** non hanno una

12) Il valore dei singoli dossier concorre, come si vedrà infra, alla formazione dell'ammontare complessivo dei depositi ai fini dell'individuazione dello scaglione di imposta applicabile al deposito di maggiore ammontare.



materiale detenzione, ma di cui hanno esclusiva evidenza elettronica al fine di rendere applicabile l'imposta di bollo anche su detti titoli: 13) in conformità a tale finalità, pertanto, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che «l'imposta di bollo sui depositi di titoli trova applicazione anche in relazione ai titoli dematerializzati, per i quali sussista comunque presso l'intermediario un rapporto di deposito e somministrazione».

#### **DETERMINAZIONE dell'IMPOSTA**

#### Titoli rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta

La C.M. 46/E/2011 si sofferma sulla individuazione dei titoli che rilevano per determinare gli scaglioni della nuova imposta di bollo adottando, però, un'interpretazione meno favorevole per i contribuenti.

Le **comunicazioni** relative al **deposito** di **titoli**, come noto, possono avere ad **oggetto** anche **titoli** per i quali **non sussiste** l'**obbligo** del **deposito**; devono, infatti, essere obbligatoriamente depositati presso un intermediario gli strumenti finanziari in regime di dematerializzazione immessi nella gestione accentrata.

Per i titoli diversi opera il principio previsto dall'art. 1838, c.c. che associa il servizio di amministrazione a quello di deposito e custodia, per cui se quest'ultimo non ricorre l'intermediario non è tenuto ad aprire il rapporto di deposito.

Nei primi chiarimenti offerti dalla C.M. 40/E/2011 mancava un'esplicita presa di posizione dell'Agenzia delle Entrate circa la **non computabilità**, ai fini della **determinazione** del **valore** del **dossier**, degli **strumenti** per i quali il rapporto di **deposito** in amministrazione e custodia presso un intermediario **non** sia **obbligatorio**. <sup>14</sup>)

In assenza di un espresso chiarimento è apparso

ragionevole ritenere che gli strumenti finanziari per i quali il rapporto di deposito non sia obbligatoriamente previsto *ex lege* **non dovrebbero essere computati** ai fini della **determinazione** del **valore** del **dossier**, considerato che in tal senso si erano espresse anche l'Assonime e l'Abi per le quali rileverebbero «solo quegli strumenti finanziari per i quali sussiste effettivamente un obbligo normativo che ne imponga il deposito». 15)

Con la C.M. 46/E/2011, viceversa, l'Agenzia delle Entrate, superando le interpretazioni di Assonime ed Abi, ha ritenuto che al fine di **individuare** lo **scaglione** di **imposta** applicabile occorre considerare non solo i titoli per i quali è obbligatoria l'immissione nel sistema di gestione accentrata, ma «altresì i titoli non sottoposti al regime di gestione accentrata (per i quali non è, quindi, obbligatoria l'apertura di un deposito titoli) che vengono immessi nel deposito titoli in base ad accordi tra l'intermediario finanziario ed il cliente».

Sul tema, altra rilevante questione è il comportamento che le banche dovranno tenere nei confronti dei possessori di quote di fondi comuni di investimento (comprese le Sicav) diversi dagli Etf e dai fondi chiusi quotati, che, di norma, non sono oggetto di deposito, ma di sola annotazione come evidenze extra contabili presso gli intermediari. In relazione a questa tematica l'Agenzia delle Entrate, conformemente alle interpretazioni della dottrina, ha precisato che «non vanno considerate le quote di fondi comuni immesse in un certificato cumulativo, rappresentativo di una pluralità di quote, eventualmente annotate nella comunicazione inviata al cliente».

#### Pluralità di depositi

La novella ha previsto che nell'ipotesi di pluralità di rapporti di deposito per determinare lo scaglione applicabile, occorre tenere conto del valore nominale o di rimborso complessivo <sup>16</sup>)

<sup>13)</sup> La Relazione governativa prevede espressamente che «la disposizione del comma 2 considera i titoli non materialmente detenuti dalle banche, bensì esclusivamente con evidenza elettronica, comunque depositati presso le stesse. Ciò al fine di rendere applicabile l'imposta di bollo anche su detti titoli».

**<sup>14)</sup>** Ad esempio, quote di fondi comuni di investimento, azioni di Sicav che sono oggetto di mera annotazione presso gli intermediari, le polizze assicurative a contenuto finanziario, ecc.

**<sup>15)</sup>** Così la circolare Abi, serie tributaria 29 luglio 2011, n. 13; nello stesso senso anche la circolare Assonime 5 agosto 2011, n. 21.

**<sup>16)</sup>** L'espresso riferimento al «valore complessivo» impone di ritenere superata la più favorevole interpretazione adottata dall'Agenzia delle Entrate nella R.M. 17 gennaio 2006, n. 13/E, in cui si precisava che «le imposte sostitutive da corrispondere sono tante quanti sono i rapporti di conto corrente e di deposito titoli intercorrenti tra la banca e il cliente, senza far riferimento alcuno al valore complessivo, nominale o di rimborso, posseduto presso ciascuna banca».

Bollo



«presso ciascun intermediario finanziario».

Nei primi chiarimenti offerti, l'Agenzia delle Entrate aveva previsto che, qualora il cliente intrattenga con l'intermediario **più rapporti** di **deposito**, 17) il **valore complessivo** per l'applicazione degli scaglioni deve essere determinato **cumulando** il **valore** dei **depositi**: se l'ammontare complessivo dei depositi eccede gli € 50.000 l'intermediario è tenuto ad applicare l'imposta prevista per uno degli scaglioni superiori (ferma l'applicazione dell'imposta minima di € 34,20 su base annua sui depositi titoli di valore inferiore ad € 50.000) a prescindere da eventuali differenze di periodicità di rendicontazione.

L'Agenzia delle Entrate, tuttavia, non aveva chiarito ulteriormente:

- se, in caso di pluralità di depositi presso lo stesso intermediario, l'imposta si debba applicare cumulando il valore complessivo solo per il deposito che ha la giacenza finale più elevata (restando gli altri rapporti soggetti all'imposta in base alle effettive giacenze di fine periodo), oppure
- se l'individuazione dello scaglione di riferimento debba essere effettuata cumulando il valore del deposito considerato anche con il valore degli

**altri depositi** che lo precedono nella scala crescente.

Sul tema è intervenuta la circolare in esame con ulteriori chiarimenti che distinguono a seconda che sussista o meno una medesima periodicità di rendicontazione.

In tale sede è stato ribadito che in caso di pluralità di depositi con la stessa periodicità di rendicontazione, in capo al medesimo soggetto, occorre tenere conto dell'importo del deposito alla data di chiusura del periodo rendicontato ed occorre definire preliminarmente quale tra i depositi intrattenuti è di maggiore ammontare. Così:

- l'imposta relativa al deposito di maggiore ammontare deve essere determinata in considerazione del valore complessivo dei depositi intestati al medesimo soggetto;
- l'imposta relativa ai restanti depositi di minore ammontare deve essere determinata in considerazione del valore raggiunto dal singolo deposito al termine del periodo di rendicontazione.

In sostanza, gli importi raggiunti dagli altri depositi rilevano esclusivamente per individuare lo scaglione applicabile al deposito di maggior ammontare.

#### Pluralità di depositi con medesima periodicità di rendicontazione (\*)

Ipotizziamo 4 depositi intestati al medesimo soggetto, persona fisica, di valore pari rispettivamente ad € 10.000, € 40.000, € 100.000, € 350.000. Ipotizzando che la rendicontazione avvenga con periodicità annuale, l'imposta è determinata nella misura seguente:

Ammontare del deposito	Imposta dovuta	
€ 10.000	€ 34,20	
€ 40.000	€ 34,20	
€ 100.000	€ 70	
€ 350.000	€ 680	
(*) Formula design allo CM 40/F/0044		

(\*) Esempio riportato nella C.M. 46/E/2011.

«Innovativa», 18) viceversa, appare l'interpretazione fornita in caso di **periodicità** di **rendicontazione diversificata**. Anche in tale ipotesi occorre **confrontare** il **valore** raggiunto dal deposito al

termine del periodo di rendicontazione con il valore raggiunto dagli altri depositi alla stessa data (ancorché rispetto ad essi non si proceda alla rendicontazione) al fine di definire quale sia

<sup>17)</sup> A tal fine devono, però, essere conteggiati esclusivamente i depositi intestati al medesimo soggetto; nel caso di depositi cointestati, il valore complessivo deve essere conteggiato con riferimento ai depositi che risultino cointestati ai medesimi soggetti.

<sup>18)</sup> R. Parisotto, «Niente aumento del bollo sui rendiconti di giugno», ne Il Sole 24 Ore del 25 ottobre 2011, pag. 32.



- il deposito di maggiore ammontare:
- se il deposito per il quale si procede alla rendicontazione è quello di importo maggiore, l'imposta deve essere determinata cumulando altresì l'ammontare degli altri depositi a prescindere dalle differenti periodicità di rendicontazione;
- se il deposito per il quale si procede alla rendicontazione non è quello di importo maggiore, occorre procedere alla determinazione dell'imposta considerando autonomamente il valore dei titoli presenti nel deposito al termine del periodo di rendicontazione.

#### Pluralità di depositi con diversa periodicità di rendicontazione (\*)

Ipotizziamo 3 depositi intestati al medesimo soggetto, persona fisica, di valore pari rispettivamente ad € 400.000 con rendicontazione mensile, € 70.000 con rendicontazione trimestrale, € 60.000 con rendicontazione annuale. Ipotizzando che gli importi dei depositi intestati alla persona fisica restino costanti, l'imposta dovuta relativamente al 1° deposito, per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo, e, relativamente al 2° deposito per il primo trimestre, è determinata nella misura seguente:

Ammontoro del denesito	Imposta dovuta			
Ammontare del deposito	31 gennaio 2011	28 febbraio 2011	31 marzo 2011	
€ 400.000	€ 56,67	€ 56,67	€ 56,67	
€ 70.000			€ 17,50	
€ 60.000				
	•	*		

<sup>(\*)</sup> Esempio riportato nella C.M. 46/E/2011.

#### Pluralità di depositi con diversa periodicità di rendicontazione (\*)

Il 10 aprile la persona fisica titolare dei depositi indicata nell'esempio 2 che precede, vende una parte dei titoli relativi al 1° deposito, per un ammontare pari ad € 350.000. A seguito della cessione, l'ammontare dei depositi è il seguente: 1° deposito € 50.000 con rendicontazione mensile; 2° deposito € 70.000 con rendicontazione trimestrale; 3° deposito € 60.000 con rendicontazione annuale. L'imposta dovuta relativamente al 1° deposito, per le mensilità di aprile, maggio e giugno, e, relativamente al 2° deposito per il secondo trimestre, è determinata nella misura seguente:

Imposta dovuta			
31 aprile 2011	31 maggio 2011	31 marzo 2011	
€ 5,83	€ 5,83	€ 5,83	
		€ 60	
	-		

<sup>(\*)</sup> Esempio riportato nella C.M. 46/E/2011.

## Depositi detenuti dalla fiduciaria per conto dei fiducianti

Un ulteriore aspetto affrontato dalla C.M. 46/E/2011 è quello relativo alle modalità con le quali deve essere operato il **cumulo** dei **depositi** qualora un fiduciante intrattenga presso la stessa banca un rapporto tramite la fiduciaria ed un rap-

porto in nome proprio ovvero nel caso in cui più rapporti intestati alla fiduciaria siano relativi al medesimo fiduciante.

In tali ipotesi, a completamento di quanto già espresso nella C.M. 40/E/2011, viene precisato che non si deve operare il cumulo nel caso in cui presso lo stesso intermediario siano presenti depositi intestati al soggetto in proprio e per il tramite

Bollo



di società fiduciaria quale fiduciante in quanto gli stessi non risultano intestati al medesimo soggetto. Al contrario, qualora la fiduciaria intrattenga con l'intermediario più rapporti di deposito per conto del medesimo fiduciante, occorre operare il cumulo tra detti rapporti, ai fini della determinazione del valore complessivo dei depositi presso ciascun intermediario.

Per dare seguito a queste previsioni, pertanto, «sarebbe dunque necessario, per trasparenza, che gli intermediari comunicassero ai clienti per quali strumenti finanziari è svolto il servizio di custodia e amministrazione (soggetto a bollo), così come il dettaglio dei conteggi in caso di cumulo( ...)». 19)

#### **DECORRENZA**

La C.M. 46/E/2011 si discosta dai precedenti chiarimenti ministeriali in relazione al termine temporale di decorrenza delle nuove misure.

Le comunicazioni relative ai depositi titoli (analogamente agli estratti di conto corrente) rientrano tra gli atti soggetti all'imposta di bollo sin dall'origine, per i quali l'imposta è dovuta dal momento della loro formazione ossia la data di emissione. La precedente C.M. 40/E/2011, interpretando tale principio, aveva affermato che, per verificare la decorrenza della nuova disciplina dell'imposta di bollo, pertanto, occorrerebbe dare rilievo alla data di invio delle comunicazioni alla clientela indipendentemente dal periodo certificato con il documento (riportando le stesse conclusioni già espresse dalla C.M. 11/E/2006 secondo cui «(...) è rilevante la data di invio degli estratti conto e delle comunicazioni, mentre non riveste alcuna importanza il periodo di riferimento del documento»). Per effetto di tali chiarimenti, ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni, erano state individuate tre frazioni temporali:

- per le comunicazioni inviate fino alla data del 5 luglio 2011 avrebbero operato le disposizioni dettate dall'art. 13, co. 2 bis, D.P.R. 642/1972 nella formulazione vigente prima dell'introduzione del D.L. 98/2011;
- per le comunicazioni inviate nel **periodo intercorrente** tra il **6 luglio** ed il **16 luglio 2011** avrebbe trovato, invece, applicazione l'art. 13, co. 2-ter, come introdotto dal D.L. 98/2011,

- conv. con modif. dalla L. 111/2011, secondo gli importi dell'imposta definiti dal medesimo D.L. 98/2011;
- per le comunicazioni inviate a partire dal 17 luglio avrebbe operato l'art. 13, co 2-ter, come introdotto dal D.L. 98/2011, conv. con modif. dalla L. 111/2011.

In occasione della C.M. 46/E/2011, l'Agenzia delle Entrate ha, però, preso atto delle criticità segnalate dagli operatori, secondo cui «dalla documentazione in possesso dell'intermediario potrebbe non risultare evidenza della data di spedizione della comunicazione», ed è tornata sui propri passi superando i chiarimenti all'epoca espressi.

Per identificare il momento rilevante per l'applicazione dell'imposta occorre considerare che:

- l'imposta di bollo è un tributo «cartolare»;
- le comunicazioni relative ai depositi titoli sono atti soggetti *ab origine* all'imposta di bollo;
- l'imposta è dovuta, pertanto, al momento della loro formazione.

Fermi tali principi, poiché la novella non individua in maniera esplicita la data in cui il documento dovrebbe considerarsi emesso, occorrerebbe fare riferimento alla data esatta in cui ogni intermediario finanziario forma il documento, ma ciò comporterebbe rilevanti difficoltà in sede di controllo.

Pertanto, (anche) «per ragioni di certezza e trasparenza dell'obbligazione tributaria» si presume che la «data di emissione della comunicazione» coincida con la «data di chiusura del rendiconto».

#### RILIQUIDAZIONE dell'IMPOSTA ASSOLTA in MODO VIRTUALE

L'ultimo chiarimento offerto dalla C.M. in esame è relativo al versamento dell'**acconto** sull'**imposta** di **bollo**.

Gli intermediari autorizzati al pagamento dell'imposta di bollo devono procedere ad apposita riliquidazione dell'imposta **entro** il **31 ottobre**. L'acconto:

- deve essere versato entro il 30 novembre 2011;
- nella misura del 95%;

19) R. Parisotto, «Niente aumento del bollo sui rendiconti di giugno», cit.




• deve essere calcolato in considerazione dell'imposta liquidata provvisoriamente (art. 15, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 [CFF • 2715]).

L'Agenzia delle Entrate precisa che per determinare l'imposta liquidata provvisoriamente occorre considerare anche l'imposta liquidata in relazione alle modifiche normative intervenute e deve essere ripartita nelle rate di ottobre e dicembre ancorché detta liquidazione sia stata effettuata dagli intermediari finanziari e non dall'Agenzia delle Entrate.

Qualora l'acconto versato entro il 30 novembre 2011 non possa essere interamente scomputato dai versamenti effettuati nel corso del 2011, il credito vantato può essere portato in diminuzione oltre che dalle rimanenti rate di ottobre e dicembre, anche dal versamento dell'acconto da effettuare entro il 30 novembre 2011.



Si veda anche A. Baldassari, «Imposta di bollo e dossier titoli – Ultimi chiarimenti della C.M. 46/E/2011», ne La Settimana fiscale n. 43/2011, pagg. 33-37.



#### SistemaFRIZZERA



## **CHIUSURA LITI** FISCALI PENDENTI

Pierpaolo Ceroli, Sonia Pucci, Gianluca Natalucci

La manovra economica dell'estate 2011 ha portato con sé, tra le numerose novità che interessano il contenzioso tributario, una nuova forma di "condono", o meglio di chiusura delle liti fiscali pendenti al 1° maggio 2011, di valore non superiore a 20.000 euro. La chiusura delle liti fiscali, che riprende in parte la disciplina del condono del 2002, deve essere definita entro il 31 marzo 2012.

La Guida illustra le modalità operative della definizione agevolata, con ricchezza di esemplificazioni pratiche e di risposte ai dubbi più frequenti, accompagnando il professionista nell'applicazione dell'istituto: modalità di versamento, presentazione della domanda di definizione (con relativi fac-simile utilizzabili) e ogni altro aspetto applicativo.

Aggiornata con il Provvedimento Agenzia delle Entrate 13 settembre 2011, che ha approvato il modello di definizione.

Pagg. 160 – € 28.00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali

www.librerie.ilsole24ore.com Trova quella più vicina all'indirizzo

GRUPPO24ORE

18386

**BUONO D'ORDINE** 

desidero acquistare il volume:

Importo fiscalmente deducibile in quanto strumento professionale (artt. 54-56 del nuovo TUIR)

CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI (cod. 8017) a € 28,00 ADERIRE ON LINE È FACILE! SHOPPING www.shopping24.it **PayPal** I VANTAGGI DI SHOPPING24 ATTIVAZIONE IMMEDIATA NESSUNA CODA ALLO SPORTELLO NESSUNA COMMISSIONE POSTALE

	<b>1482201</b> intestate sempre sul retro de	a Il Sole 24 ORE	S.p.A	viare il coupon via fax numero 02 o 06 30225402
DATI ANAGRA	FICI			
RAGIONE SOCIALE				
CORTESE ATTENZI	ONE			
Persona fisica Altro Ente privato	☐ Impresa individ	luale/Professionista	Studio associato Ente Pubblico non commen	Società commerciale
INDIRIZZO				
CAP	CITTÀ			PROV
TELEFONO			CELLULARE	
E-MAIL				
PARTITA IVA				ATTENZIONE!
CODICE FISCALE				CAMPI OBBLIGATORI



## Redditometro: strumento di accertamento di massa?

Il Legislatore ha adequato al nuovo contesto socio-economico l'accertamento basato sulla capacità di spesa del soggetto. rendendolo più efficiente e dotandolo di maggiori garanzie per il soggetto accertato.

È garantito

il preventivo

contraddittorio

con il

contribuente

di Luigi Galluccio e Gavino Putzu

UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA 🗱

Con l'art. 22, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con modif. con L. 30 luglio 2010, n. 122, il Legislatore tributario ha completamente riscritto i commi da 4 a 8 dell'art. 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 [CFF @ 6338], con l'obiettivo, espressa-

mente indicato nel citato decreto. di adeguare l'accertamento basato sulla capacità di spesa del contribuente al nuovo contesto socio-economico, rendendolo più efficiente e dotandolo, nel contempo, di maggiori garanzie per il contribuente, come l'obbligo del contraddittorio prima dell'emissione dell'atto impositivo.

Oltre al contraddittorio anticipato, le modifiche apportate all'accertamento sintetico sembrano, principalmente, dirette a rendere tale istituto utilizzabile dal Fisco con più semplicità e con meno vincoli.

PREVIGENTE NORMATIVA

Prima di esaminare le caratteristiche del nuovo accertamento sintetico, appare opportuno soffermarsi sulle modalità di applicazione del previgente strumento di accertamento, atteso che lo stesso, sarà comunque applicato, in base alla novella legislativa, dagli organi di controllo sino ai redditi dichiarati, per il periodo d'imposta 2008.

In termini generali, occorre evidenziare che

mentre l'accertamento analitico ha per oggetto

dito complessivo. In particolare, con il metodo analitico l'iter conoscitivo prende le mosse da specifiche fonti reddituali ed ha come esito la quantificazione del reddito attribuibile a tali fonti.

Il metodo sintetico, invece, ha come punto di partenza l'individuazione di elementi e fatti economici (spese o investimenti) diversi dalle fonti di reddito. Per

tali ragioni, l'accertamento sintetico può essere qualificato come un accertamento basato sulla

Con riferimento ai **presupposti** (previsti dalla previgente normativa) dell'accertamento sintetico, occorre rilevare, in primo luogo, che gli organi di controllo non sono obbligati a verificare la congruità dei singoli redditi dichiarati prima di adottare il metodo sintetico, così come sancito dall'art. 38. co. 4. D.P.R. 600/1973 con l'inciso «indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'art. 39».

il reddito complessivo netto del contribuente può

redditi appartenenti a singole categorie – e, quindi, la determinazione del reddito complessivo ne è una conseguenza matematica - con l'accertamento sintetico si ottiene direttamente la misura del red-

Tale norma, nella versione previgente alle modifiche introdotte dal D.L. 78/2010, dispone che

🗱 Lo scritto è a titolo personale e non impegna l'Amministrazione di appartenenza degli Autori.



essere determinato sinteticamente in base al contenuto induttivo di «elementi e circostanze di fatto certi», quando il reddito complessivo accertabile si discosta per almeno 1/4 da quello dichiarato, demandando ad un decreto ministeriale (D.M. 10 settembre 1992 e successive modificazioni) la fissazione delle modalità in base alla quali l'Ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito, in relazione a taluni elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi d'imposta.

È bene evidenziare, altresì, che i **fatti-indice** su cui può essere **fondato** l'**accertamento sintetico** non sono predeterminati dal Legislatore (tenore di vita o investimenti) e, quindi, il Fisco può basarsi, oltre che sugli indicatori del redditometro, anche su altri elementi.

Inoltre, il successivo comma 5 dell'articolo citato prevede che «qualora l'Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti».

L'accertamento sintetico può essere altresì adottato, secondo il disposto del **comma 8**, del citato art. 38, come conseguenza (sanzionatoria) della **mancata collaborazione** del **contribuente** all'**attività istruttoria** dell'**Ufficio**, come la mancata risposta agli inviti a comparire, ai questionari o alla richiesta di esibire documenti. In merito, occorre rilevare che, pur in presenza di questo presupposto, tale metodo può essere applicato solo al ricorrere di fatti dai quali è desumibili un reddito complessivo superiore a quello dichiarato.

Con questa particolare **metodologia** di **accertamento**, per sua natura esperibile esclusivamente nei confronti delle persone fisiche, l'Agenzia delle Entrate, avvalendosi di una **presunzione legale relativa**, è legittimata a risalire da un fatto noto, vale a dire l'esborso monetario per l'acquisto di beni/servizi, al fatto ignorato, cioè l'esistenza di un reddito non dichiarato o di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato, prescindendo dall'individuazione della categoria reddituale, ciò che, invece, caratterizza l'accertamento analitico.

Alla luce del quadro normativo delineato, la **dottrina usa distinguere** tra accertamento sintetico

e accertamento «redditometrico», che del primo è, in sostanza, una sub-categoria.

Nell'ipotesi di **accertamento sintetico puro** (**non** «**redditometrico**»), l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di rintracciare gli elementi di spesa da porre a base della rettifica e quantificare, attraverso delle stime, il reddito del contribuente, prescindendo dagli indicatori di reddito previsti dai decreti ministeriali.

Di contro, nel caso di accertamento «redditometrico», i beni e servizi indicativi di capacità contributiva sono individuati da un apposito decreto ministeriale, in modo che gli organi di controllo, una volta accertata la disponibilità di tali beni e servizi, devono soltanto applicare i valori reddituali ed i coefficienti presuntivi di reddito stabiliti dallo stesso decreto (che costituiscono per l'appunto il «redditometro») per quantificare il reddito del contribuente.

Il paniere dei beni «indice» di capacità contributiva e i coefficienti necessari per la determinazione sintetica del reddito sono stabiliti dal D.M. 10 settembre 1992, come modificato dal D.M. 19 novembre 1992.

La composizione qualitativa di questo paniere non è mai stata variata nel corso del tempo e prevede aerei ed elicotteri, navi e barche da diporto, auto e altri mezzi di trasporto (camper, roulotte, moto), residenze principali e secondarie, cavalli, collaboratori familiari, premi di assicurazione. gli importi dei valori dei beni sono stati, invece, periodicamente aggiornati con appositi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per tener conto del meccanismo dell'inflazione.

In pratica, nell'accertamento «redditometrico», il reddito complessivo netto presunto è determinato applicando la seguente **procedura** di **calcolo**: a ciascun bene o servizio «indice» di ricchezza si attribuisce un certo importo reddituale, da rapportare al periodo di disponibilità e alla quota di possesso.

Tali importi, così calcolati, vengono sommati, considerando l'importo più elevato al 100%, il secondo al 60%, il terzo al 50%, il quarto al 40% e i successivi al 20%.

Con riguardo ai beni e servizi, si evidenzia che essi si considerano nella disponibilità del contribuente che a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi ovvero supporta in tutto o in parte i relativi costi.



A tale reddito deve essere aggiunta l'eventuale quota relativa alle spese per incrementi patrimoniali determinata ai sensi del previgente comma 5 dell'art. 38.

La somma così ottenuta rappresenta il **reddito** accertato sinteticamente, il quale, essendo un reddito netto, non consente la deducibilità degli oneri indicati in dichiarazione.

Il contribuente selezionato dai verificatori, in ragione del fatto che il suo tenore di vita è non in linea con i redditi dichiarati, riceve una **comunicazione informativa** contenente l'indicazione del reddito accertabile sinteticamente e degli elementi indicativi di capacità contributiva che lo compongono, nonché l'invito a fornire la prova contraria.

Le disposizioni sull'accertamento sintetico, *ante* modifiche introdotte con il D.L. 78/2010, non prevedono l'obbligo per l'Amministrazione finanziaria di instaurare un contraddittorio con il contribuente.

L'invio al soggetto verificato di un **invito** a **comparire** presso l'Ufficio per fornire chiarimenti in ordine alla propria posizione fiscale rappresenta semplicemente un gesto di buona amministrazione degli organi di controllo, ma **non** una **prescrizione legislativa**.

Dal punto di vista del contribuente, egli ha le seguenti possibilità:

- difendersi con le prove opponibili agli accertamenti sintetici;
- contestare la sussistenza dei fatti-indici, il cui onere della prova è a carico dell'Ufficio;
- contestare la quantificazione del reddito eseguita applicando i coefficienti reddito metrici.

In **assenza** di **prove contrarie** da **parte** del **contribuente**, idonee a vincere la presunzione circa l'esistenza di un maggior reddito rispetto a quello dichiarato, l'Amministrazione finanziaria notificherà l'atto di accertamento.

#### **NUOVO ACCERTAMENTO SINTETICO**

Con l'art. 22, D.L. 78/2010, sono state interamente riscritte le disposizioni normative riguardanti le procedure dell'accertamento sintetico e del redditometro sopra sinteticamente riportate.

La **motivazione** dell'intervento legislativo è chiara: in continuità con la strategia messa a punto negli ultimi anni, il Fisco tende, per un verso, ad amplificare il perimetro di applicazione dell'istituto e, dall'altro, a migliorare l'efficacia allo scopo di individuare in modo più preciso il reddito complessivo (parzialmente o totalmente) occultato, deducendolo dalle spese sostenute.

In ogni caso, la novella legislativa ha confermato la **natura duale** dell'**accertamento sintetico** che, come in passato, può essere di due tipi:

- il primo (accertamento sintetico puro, non redditometrico) contemplato dal comma 4, dell'art. 38, in cui gli Uffici finanziari non sono vincolati alla quantificazione sintetica del reddito secondo coefficienti e indici rigidamente stabiliti da decreti ministeriali, ma devono procedere essi stessi ad una stima ragionevole del reddito presunto sulla base delle «spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta»;
- il **secondo**, previsto dal successivo co. 5, (il **nuovo** «**redditometro**»), in cui la ricostruzione del reddito avviene, invece, sulla base del «*contenuto induttivo di specifici elementi di capacità contributiva*», costruiti su base statistica e differenziati per territorio e per composizione familiare, la cui individuazione è stata demandata ad un apposito decreto ministeriale di prossima emanazione.

Una **prima modifica** realizzata all'accertamento sintetico, dal D.L. 78/2010, riguarda il suo **oggetto**. Infatti, la nuova versione dell'art. 38, pur avendo lasciato inalterato il meccanismo di base dell'accertamento sintetico, fa riferimento al «*reddito complessivo*» e non, come accadeva nella precedente versione, al *«reddito complessivo netto»*.

Ciò significa che il risultato dell'applicazione del metodo sintetico sarà confrontato con il **reddito dichiarato** dal **contribuente** al **lordo** degli **oneri deducibili**. Successivamente, come sancito dall'art. 38, ultimo comma, l'eventuale maggiore reddito determinato in sede di accertamento sarà decurtato degli oneri deducibili, *ex* art. 10, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 [CFF **9** 5110], con la possibilità di fruire di eventuali detrazioni previste dalla legge. 1)

1) Il Legislatore ha scelto di considerare un reddito al lordo degli oneri deducibili, proprio in quanto potenzialmente determinato anche sulla base del sostenimento delle spese che danno diritto a deduzioni e detrazioni, e, contestualmente, accordare una riduzione per effetto degli oneri deducibili e riconoscere le detrazioni d'imposta.

Accertamento



Il Legislatore ha, oltre all'oggetto, modificato anche le **condizioni** di **applicabilità** dell'accertamento sintetico. Infatti, la nuova versione del co. 6, dell'art. 38 prevede che la determinazione sintetica è consentita qualora venga soddisfatta la sola condizione che il **reddito complessivo accertabile ecceda** di **almeno 1/5 quello dichiarato**. Le possibilità di ricorrere all'accertamento sintetico si sono perciò ampliate, nella misura in cui la normativa previgente richiedeva lo scostamento di almeno 1/4, per di più verificato su due periodi d'imposta.

Il quadro evidenziato evidenzia, di certo, un ampliamento delle possibilità del Fisco di ricorrere all'accertamento sintetico.

#### Accertamento sintetico puro

La nuova versione del comma 4, dell'art. 38 prevede che il **Fisco può** «**sempre**» accertare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente «*sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta*». Si ritiene che la scelta del Legislatore di utilizzare l'**avverbio** «**sempre**» ha aiutato a porre termine alla contrapposizione tra coloro che sostenevano la **tesi** della **piena autonomia** dell'**accertamento** sintetico da quello analitico <sup>2</sup>) e quanti ritenevano, di contro, che il ricorso all'accertamento sintetico fosse, in ogni caso, subordinato alla preventiva determinazione analitica del reddito. <sup>3</sup>)

Una **prima rilevante modifica** introdotta dalla novella consiste nella locuzione «*spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta*», che ha generato l'abbandono del richiamo al contenuto induttivo di «*elementi e circostanze di fatto certi*» ed alla spesa per incrementi patrimoniali.

La nuova formulazione della norma, quindi, attribuisce all'Amministrazione finanziaria la possibilità di accertare il reddito complessivo lordo pari alle spese sostenute dal contribuente nel periodo d'imposta, fermo restando il diritto di fornire la

prova contraria da parte del contribuente. In tale ottica, eseguire l'accertamento con metodo sintetico, significa assumersi la responsabilità di motivare il passaggio dal fatto certo (la spesa) al fatto ignoto (il più elevato reddito complessivo). Pertanto, il Fisco ha l'onere di provare non solo l'avvenuto sostenimento della spesa, ma anche di motivare e provare il legame tra dette spese ed il maggior reddito accertato.

Occorre evidenziare, altresì, che la nuova norma lascia ampia facoltà all'Amministrazione finanziaria, siccome parla di «spese di qualsiasi genere». È verosimile ritenere che, in primo luogo, vengano valorizzate le spese che emengono dall'analisi dei dati bancari e dalle banche dati del Fisco (acquisto di immobili, quote societarie, automezzi, ecc.). ⁴ A tal riguardo, si rileva che un utile contributo all'integrazione delle informazioni necessarie ai fini della determinazione sintetica del reddito potrebbe essere dato dal nuovo adempimento fiscale previsto dall'art. 21, D.L. 78/2010 [CFF • 1853], cioè l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture di importo non inferiore ad € 3.600 (cd. «spesometro»). 5)

È il caso di evidenziare altresì che saranno utilizzati, quali elementi di capacità contributiva, anche quei dati acquisiti tramite specifiche e dedicate campagne di raccolta sul territorio compiute dalla Guardia di finanza (che consentiranno di ottenere elementi più specifici, non acquisibili in forma massiva).

Sul punto, si impone una considerazione in merito al rapporto tra l'accertamento sintetico puro ed il redditometro.

Nel caso in cui il Fisco ricorra all'accertamento sintetico puro e contesti – per esempio grazie ai dati bancari – un reddito pari alla totalità delle spese sostenute dal contribuente, non sarà possibile sovrapporre automaticamente – sommandone i risultati – detto accertamento a quello redditometrico.

<sup>2)</sup> Cfr., tra gli altri, G. Falsitta, Manuale di diritto tributario. Parte generale, Padova, 2003, pag. 232; A. Fantozzi, Il diritto tributario, Torino, 2003, pag. 433; P. Russo, Manuale di diritto tributario. Parte generale, Milano, 2007, pag. 309 e F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, Vol. I, Torino, 2009, pag. 219. Tale tesi riscontra il conforto della giurisprudenza cfr., tra le altre, Cass., Sez. trib., 6 marzo 2009, n. 5478 e nella stessa direzione Cass., Sez. trib., 20 giugno 2007, n. 14367.

<sup>3)</sup> In tal senso, G. Tinelli, L'accertamento sintetico del reddito complessivo nel sistema dell'Irpef, Istituzioni di diritto tributario, Padova, 2010, pag. 138.

**<sup>4)</sup>** Oltre a quelli che ordinariamente affluiscono nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, occorre aggiungere i dati derivanti dagli scambi di informazioni con le altre Agenzie fiscali, enti ed autorità pubbliche (Inps, Pra, Inail, Siae, Comuni) in costante aumento.

**<sup>5)</sup>** Sul punto, si rinvia a Galluccio-Putzu, «Spesometro: disciplina e modalità di comunicazione», in questa Rivista, n. 11/2011, pagg. 32-40.



L'alternatività tra questi due strumenti di accertamento è stata confermata dall'Agenzia delle Entrate nel corso del Telefisco 2011.

Questo nell'ottica di evitare la palese duplicazione che si realizzerebbe allorquando le spese per il mantenimento dei beni posseduti venissero accertate sia in modo diretto (con il sintetico puro), sia indirettamente (con il redditometro).

Fino ad oggi, è stato possibile applicare la combinazione del redditometro con l'accertamento basato sugli incrementi patrimoniali, grazie alla coerenza assicurata dalla complementarietà dei dati ottenibili grazie a tali due procedimenti: da un lato, si accertavano i redditi sulla base delle spese di mantenimento dei beni posseduti (redditometro) e, dall'altro, si accertavano i redditi presumibilmente necessari per sostenere gli incrementi patrimoniali rilevati.

La modifica normativa in esame è stata completata con l'**eliminazione** della previsione, ai fini dell'accertamento sintetico, delle **spese** per **incrementi patrimoniali** (ad esempio, per l'acquisto di un immobile piuttosto che di un'autovettura) che si presumevano sostenute, salvo prova contraria, con i redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui sono state effettuate e nei quattro precedenti.

Occorre osservare che alla mancata riproposizione della summenzionata disposizione non si può certamente attribuire il significato che le spese per acquisti patrimoniali siano irrilevanti nel nuovo accertamento sintetico, nella misura in cui nell'espressione «spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta», sopra richiamata, ricadono tanto le spese correnti quanto quelle per incrementi patrimoniali.

Tuttavia, al posto della convenzione di suddividere le spese patrimoniali in cinque quote costanti, nel periodo d'imposta in cui avviene l'investimento e nei quattro precedenti, il Legislatore ha introdotto la **presunzione relativa** secondo cui tutto quanto è stato speso nel periodo d'imposta, ivi comprese le spese per investimenti, sia da collegare a redditi prodotti nel medesimo periodo d'imposta.

Tale circostanza rischia di produrre risultati scarsamente attendibili, atteso che è verosimile ritenere che le **spese non incrementative** vengano sostenute con redditi conseguiti nel corso dell'esercizio, mentre non appare essere un comportamento comune sostenere **spese incrementative patrimoniali** con il solo reddito nel corso di un anno.

Se tale norma si applicasse in modo eccessivamente rigido, essa potrebbe risultare, nei casi di sostenimento di ingenti spese patrimoniali, inidonea a ricostruire, in modo verosimile, la capacità contributiva del soggetto verificato.

A **titolo esemplificativo**, ove un contribuente acquisti, nel 2011, un immobile per un corrispettivo di  $\in$  300.000, sostenuto in parte con un mutuo per  $\in$  200.000 e, per il resto, con proprie disponibilità per  $\in$  100.000, quest'ultimo importo potrebbe essere imputato direttamente al reddito presunto nel 2011. 6)

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha, nel corso di Telefisco 2011, confermato tale irragionevole presunzione sostenendo che si devono considerare le spese effettivamente sostenute, seguendo il «criterio di cassa». In merito, l'Agenzia delle Entrate ha, con riferimento alle possibilità di difesa del contribuente, precisato che non potrà considerarsi sufficiente l'astratta riferibilità della spesa alla capienza reddituale degli anni precedenti, lasciando il **dubbio** su come il contribuente possa, nel caso di specie, dare dimostrazione della sua capacità di spesa.

Per tale specifica ragione, come esamineremo in seguito, il Legislatore ha scelto di **mitigare** la **rigidità** del **meccanismo** in argomento prevedendo, espressamente, la possibilità per il contribuente di dimostrare – nell'**ambito** del **contraddittorio anticipato obbligatorio** – che le spese in generale – quindi non soltanto quelle che costituiscono incrementi patrimoniali, ma anche quelle per consumi – sono state finanziate con redditi conseguiti in precedenti periodi d'imposta, cioè, in sostanza, con i risparmi accumulati.

In ultima analisi, quindi, occorrerà effettuare una **valutazione caso** per **caso** sulla **base** delle **spese sostenute** dal **contribuante**, in **contraddittorio** con quest'ultimo, e – ove necessario – impiegando ulteriori mezzi di prova, al fine di evitare di sollevare contestazioni manifestamente irragionevoli.

Con riguardo alla **prova contraria** alla determinazione sintetica del reddito, il Legislatore ha sancito, al citato comma 4, che il contribuente può dimostrare che il finanziamento delle spese valorizzate ai fini accertativi sia avvenuto con

6) Cfr. D. Deotto, «L'acquisto patrimoniale diventa reddito dell'anno», ne Il Sole 24 Ore, 27 gennaio 2011, pag. 6.

Accertamento



«redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile».

Rispetto alla previgente disposizione, con tale formulazione è stato eseguito un **significativo passo** in **avanti**, atteso che essa si riferiva ai soli «*redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta*» e precisava che l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso dovessero risultare da «*idonea documentazione*».

Ciò significa che la prova contraria opponibile all'accertamento sintetico può essere la più ampia possibile e, quindi, può consistere nella dimostrazione non solo che le spese intercettate dall'Ufficio sono state sostenute grazie a redditi di anni precedenti, esenti, esclusi o soggetti a ritenuta a titolo d'imposta, ma anche che dette spese sono state sostenute da soggetti terzi, ovvero grazie a disinvestimenti, finanziamenti ricevuti, donazioni ecc.

In merito, si segnala, inoltre, che nel nuovo art. 38 è **venuto meno** il **riferimento** all'esigenza che gli elementi probatori devono risultare da **idonea documentazione**, confermando la condivisibile tesi in base alla quale la prova contraria in argomento può essere fornita sia con documenti che per presunzioni. A tal proposito, non può sfuggire che tra le entrate idonee a giustificare il sostenimento di spese deve ritenersi che vi siano anche i redditi derivanti da attività o cespiti che vengono tassati catastalmente (attività agricola, immobili, ecc.). 7)

#### Accertamento redditometrico

L'aspetto di maggior rilievo dell'intervento di ristrutturazione dell'accertamento redditometrico è senz'altro la previsione dell'emanazione di un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze cui è stata demandata l'individuazione dei **nuovi indici** di **capacità contributiva**.

Il novellato comma 5, dell'art. 38, D.P.R. 600/1973 prevede, infatti, che la determinazione sintetica del reddito può essere fondata altresì «sul contenuto induttivo di elementi indicativi

di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale».

Tale norma si differenzia dalla previgente disposizione, in quanto contiene delle specifiche **precisazioni** in ordine alle modalità da seguire per l'individuazione degli *«elementi di capacità contributiva»* stabilendo che:

- ciò avvenga «mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti»;
- vi sia una differenziazione «anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza»;
- essi vengano rivisti con periodicità biennale.

Con riguardo alla prima precisazione, si tratta di una locuzione che richiama quanto già previsto in materia di studi di settore, dove l'art. 62-bis, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. con L. 29 ottobre 1993, n. 427 [CFF @ 6768], infatti, richiama «l'analisi di campioni significativi di contribuenti».

Con riferimento alla differenziazione degli indici di capacità contributiva sulla base del **nucleo familiare**, si ritiene che essa si fonda sulla circostanza che nelle famiglie è piuttosto frequente che la titolarità formale di un fatto-indice di capacità contributiva sia di un primo componente e che le relative spese vengano sostenute in forza della disponibilità finanziaria di un secondo componente.

Tale aspetto, sotto il profilo accertativo, può avere un duplice risvolto: da un lato, è possibile che, in capo ad un determinato soggetto, siano accertabili redditi inferiori rispetto a quelli determinabili sinteticamente in base ai parametri redditometrici a lui formalmente riferibili, allorquando egli dimostri che parte della spesa stimata sia stata sostenuta con le risorse finanziarie di un familiare; dall'altro, può accadere anche la situazione opposta, nella quale il Fisco dimostri che il soggetto accertato sostenga anche le spese relative a fatti-indice formalmente riferibili a suoi familiari.

La valorizzazione del dato territoriale è un

<sup>7)</sup> In senso analogo, i contenuti della sentenza della Corte Costituzionale 25 luglio 1995, n. 377, secondo cui il sostenimento di spese da parte del contribuente non può condurre all'esecuzione di un accertamento sintetico, qualora tali spese siano state sostenute con un reddito effettivo derivante da un'attività tassata catastalmente.



elemento presente anche negli studi di settore, allorquando all'art. 83, co. 19, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. con L. 6 agosto 2008, n. 183 è stato previsto che gli studi di settore a determinate condizioni debbono essere elaborati *«anche su base regionale o comunale»*.

In altri termini, alla base delle previsioni innovative del Legislatore si fonda la considerazione che, a parità di reddito, la capacità di spesa di un *single* non è la stessa di una persona con figli a carico e che il costo della vita è molto più elevato nelle grandi città che non nei Paesini di Provincia.

Per quanto riguarda la necessità di **adeguare** con **cadenza biennale** gli **indici numerici contenuti** nel **redditometro**, si ricorda che essa era già prevista dall'art. 5, D.M. 10 settembre 1992.

In merito al redditometro, occorre ricordare che l'Agenzia delle Entrate, con la riunione del 25 ottobre 2011, ha avviato la **sperimentazione** dei **nuovi indici** di **capacità contributiva**. In particolare, a fronte dell'allargamento degli elementi che partecipano a determinare induttivamente il reddito, l'Agenzia delle Entrate ha proceduto, contestualmente, a modificare i coefficienti di redditività associati a determinati investimenti. Con riguardo agli **elementi** di **capacità contributiva**, nell'ambito del nuovo redditometro vengono, allo stato, prese in considerazione **oltre 100 voci**, rappresentative di tutti gli aspetti della vita quotidiana, indicative di capacità di spesa, che contribuiscono congiun-

tamente alla stima del reddito.

Per quanto riguarda i coefficienti – al momento non ancora resi noti ed ancora provvisori – sono integrati nel *software* sperimentale (cd. «*ReddiTest*») messo a disposizione dall'Agenzia sul proprio sito istituzionale.

È bene evidenziare che tale programma non permette il calcolo in automatico del reddito presunto, ma ha la mera funzione di acquisizione dati, da inviare alla Sose (società per gli studi di settore), la quale riconsegnerà l'esito in termini di reddito presunto. Come indicato anche nel comunicato che accompagna la distribuzione del software, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i dati così acquisiti non potranno in alcun modo essere utilizzati ai fini dell'accertamento, trattandosi di una versione ancora sperimentale del programma.

Di seguito si evidenziano, in sintesi, i dati provvisoriamente richiesti dal nuovo redditometro come risultante dal *software «ReddiTest»*. È bene rimarcare che qualche dato potrebbe essere modificato, in sede di approvazione definitiva, allorquando avverrà l'emanazione dei decreti finali.

Sulla scorta degli esempi resi noti dall'Agenzia delle Entrate in sede di presentazione ufficiale del nuovo strumento accertativo, la stampa specialistica 8) ha effettuato una prima analisi di comparazione rispetto al vecchio redditometro, al fine di **testarne** il **funzionamento.** 9)

Dati richiesti dal nuovo redditometro come risultante dal software «ReddiTest»			
Nucleo familiare	Aree di spesa/investimento	Investimenti/disinvestimenti	
Il programma richiede gli elementi di spesa e di investimento in relazione a tutti i componenti del nucleo familiare.  Il programma sperimentale prende in considerazione solo nuclei familiari composti da un massimo 4 componenti, ma è evidente che in futuro dovranno essere presi	Esse sono suddivise in:  abitazioni;  mezzi di trasporto;  assicurazioni e contributi;  spese di istruzione;  spese per il tempo libero e cura della persona;  altre spese.	Ogni componente del nucleo deve fornire indicazione degli investimenti e dei disinvestimenti effettuati nel periodo d'imposta 2009 o 2010.	

in considerazione tutti i compo-

nenti.

n° 12 | dicembre 2011 | IL SOLE 24 ORE | 39

<sup>8)</sup> Cfr. Il Sole 24 Ore di giovedì 17 novembre 2011.

<sup>9)</sup> Come già evidenziato, il nuovo redditometro troverà applicazione dal periodo d'imposta 2009, mentre per i periodi d'imposta precedenti dovrebbe trovare applicazione ancora al vecchio redditometro (C.M. 28/E/2011). A tal riguardo, si ricorda che l'utilizzo in fase di accertamento del nuovo redditometro dovrebbe, comunque, partire solo da marzo 2012, in quanto la fase sperimentale di acquisizione dati si esaurirà con la fine di febbraio.



In particolare, è stato compiuto un esame comparato dei primi esempi forniti sulla base del nuovo programma con i risultati che si potevano, di contro, ottenere utilizzando il vecchio redditometro.

Il risultato finale ottenuto è stato alquanto inaspettato: i redditi stimati dal vecchio sistema si sono appostati su valori decisamente superiori rispetto a quelli indicati con il nuovo sistema di calcolo.

In merito, l'Agenzia delle Entrate ha replicato fornendo un'applicazione differente per quanto riguarda il vecchio redditometro. In particolare, in due casi su tre il nuovo redditometro risulta più severo (i casi delle famiglie con uno e con tre figli), mentre nel caso del *single* attribuisce un reddito inferiore.

Marial areas	Coppia con un figlio	Coppia con tre figli	Charles a Latha
Voci di spesa	a Milano	a Napoli	«Single» a Latina
Abitazione principale	100% di A/2 a Milano di 100 mq	100% di A/4 a Napoli di 90 mq	/
Altre abitazioni	33% di A/4 a Bari di 90 mq	,	,
	50% di A/2 a Matera di 100 mq	/	/
Mutui	€ 5.000		€ 6.000
Gas	€ 1.000	€ 300	€ 600
Energia elettrica	€ 800	€ 800	€ 450
Telefonia fissa e mobile	€ 650	€ 650	€ 600
Collaboratore domestico	€ 1.500	/	/
Contributi obbligatori	/	€ 1.500	/
Istruzione	€ 120 (corso di lingua)	€ 300 (corso di lingua)	
	€ 2.000 (vacanza studio)	€ 2.000 (vacanza studio)	/
Tempo libero e cura della persona	€ 550 (corso di nuoto)	€ 550 (corso di nuoto)	€ 1.500 (circolo sportivo)
	€ 700 (palestra)	€ 1.000 (palestra)	€ 1.400 (vacanze)
	€ 3.000 (vacanze)	€ 2.400 (vacanze)	
Mezzi di trasporto	Autoveicolo di 78 Kw	Autoveicolo di 60 Kw	Autoveicolo di 70 Kw
	Motoveicolo di 17 Kw	Motoveicolo di 10 Kw	
Spese mediche	€ 2.000	€ 2.500	€ 600
Assicurazioni	€ 1.300	€ 1.000	€ 1.200
Reddito familiare stimato dal nuovo sistema	€ 73.000	€ 61.000	€ 43.000

- continua -



- segue - Nuovo redditometro e voci di spesa					
<b>V</b> oci di spesa	Coppia con un figlio a Milano	Coppia con tre figli a Napoli	«Single» a Latina		
Reddito presunto da vecchio redditome- tro nel 2008 (calcolo a cura de Il Sole 24 Ore)	€ 237.302	€ 177.861	€ 209.121		
Differenza	(-) € 164.302	(-) € 116.861	(-) € 166.121		
Reddito presunto da vecchio redditome- tro nel 2008 (calcolo a cura dell'Agenzia delle Entrate)	€ 58.185	€ 37.477	€ 51.450		
Differenza	(+) € 14.815	(+) € 23.523	(-) € 8.450		

# CONTRADDITTORIO ANTICIPATO OBBLIGATORIO

L'altra modifica significativa apportata alla disciplina dell'accertamento sintetico è, come evidenziato, la previsione dell'obbligo per l'Amministrazione finanziaria di attivare il contraddittorio con il contribuente prima di emettere l'atto impositivo. In dettaglio, l'attuale versione del co. 7, dell'art. 38 recita che «l'Ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti, per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento (...)».

A tal riguardo, non si può non osservare che qualificato il **contraddittorio come** un **obbligo giuridico** e **non più** una **mera facoltà**, dalla **relativa inosservanza** – ad avviso di chi scrive – ne **deriva** la **nullità** dell'**avviso** di **accertamento**, nonostante l'assenza di un'espressa previsione normativa in tal senso.

Inoltre, si ritiene che il definitivo riconoscimento dell'obbligatorietà del contraddittorio anticipato appare essere una soluzione in linea con il recente orientamento giurisprudenziale, delle SS.UU. della Corte di Cassazione, <sup>10)</sup> formatosi

in materia di parametri e studi di settore, oltre che con l'esigenza di non applicare in modo automatizzato l'accertamento sintetico.

In tal senso, depone anche il più recente corso giurisprudenziale tracciato dalla Corte Costituzionale che, nell'ordinanza 24 luglio 2009, n. 244, ha affermato l'assoluto rilievo del contraddittorio endoprocedimentale ai fini della validità dell'atto conclusivo del procedimento di accertamento, discendendo da quei principi amministrativi secondo cui la motivazione degli atti amministrativi - art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241 – e, tra essi, di quelli dell'Amministrazione finanziaria deve, a pena di nullità, in tal senso anche secondo la previsione dell'art. 21-septies, L. 241/1990, indicare non solo i presupposti di fatto, ma anche le ragioni giuridiche per le quali non sono stati accolti gli argomenti e le prove prodotte dal contribuente in sede di contraddittorio procedimentale.

Inoltre, non si può non rilevare che a livello comunitario anche la **Corte** di **Giustizia europea** – Corte di Giustizia Ce, **18 dicembre 2008, causa C-349/07, Sopropè** – ha affermato come il diritto di difesa «*nella sua dimensione procedimentale*», deve necessariamente trovare applicazione ogni qualvolta l'Amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso

**10)** Con riferimento al valore probatorio del redditometro, le diverse e recenti pronunce dei giudici di legittimità hanno negato la fondatezza delle ricostruzioni basate esclusivamente su medie e indici statistici. In particolare, le sentenze nn. 26635, 26636, 26637 e 26638 del 2009 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, con riguardo ai parametri ed agli studi di settore, hanno negato la possibilità di effettuare accertamenti automatizzati e valorizzato il contraddittorio come strumento finalizzato all'individuazione di ulteriori elementi su cui fondare la pretesa erariale.

Accertamento



lesivo e, in ragione di tale principio, i soggetti destinatari «devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l'Amministrazione intende fondare la sua decisione» (punto 37 della sentenza).

Con riguardo al tema della centralità del contraddittorio, affermato dalla giurisprudenza con grande chiarezza, si segnala peraltro la recente prassi amministrativa, in materia di studi di settore che, con la C.M. 14 aprile 2010, n. 19/E dell'Agenzia delle Entrate sancisce, tra l'altro, che l'Ufficio risulta comunque obbligato a formulare il preventivo invito al contraddittorio al contribuente, rispetto all'eventuale avviso di accertamento fondato sulle risultanze matematico-statistiche.

Si segnala, in ultimo, che il comma 7 dell'art. 38 prevede altresì che, successivamente al contraddittorio, l'Ufficio ha l'**obbligo** di **avviare** la **procedura** di **accertamento** con **adesione** di cui all'art. 5, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 [CFF • 4777].

# PARTECIPAZIONE dei COMUNI all'ACCERTAMENTO SINTETICO

Un altro aspetto interessante, sotto il profilo organizzativo e strategico dell'Amministrazione finanziaria, delle nuove disposizioni sull'accertamento sintetico è il **coinvolgimento** dei **Comuni**.

In merito, l'art. 44, co. 2, D.P.R. 600/1973 [CFF © 6344], così come modificato dall'art. 18, D.L. 78/2010 [CFF © 7196], prevede infatti che l'Agenzia delle Entrate, prima di emettere gli avvisi di accertamento sintetico, debba inviare una segnalazione ai Comuni di domicilio fiscale dei soggetti interessati.

I menzionati enti locali hanno, poi, a disposizione sessanta giorni dal ricevimento della suddetta segnalazione per comunicare all'Agenzia ogni dato utile ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo del contribuente interessato dal controllo.

In merito alle conseguenze del mancato adempimento di tale obbligo, è bene evidenziare che esso, ovviamente, non incide sulla tutela del contribuente (e sul relativo diritto della difesa), quantunque le segnalazioni del Comune non possano mai determinare una diminuzione di capacità contributiva. in tale ottica, allora, è indubbio che l'eventuale inosservanza da parte dell'Ufficio non possa costituire oggetto di censura in sede di notifica dell'atto impositivo per evidente carenza di interesse. In altri termini, non è ravvisabile alcun vizio che possa incidere sulla validità dell'avviso di accertamento o rettifica emesso dall'Agenzia delle Entrate.

#### CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Lo strumento accertativo in oggetto ha, tra l'altro, il pregio di essere applicabile nei confronti della generalità dei soggetti Irpef. 11)

A tal riguardo, si ritiene poco probabile un'effettiva applicazione su vasta scala del nuovo accertamento «redditometrico», mentre appare ragionevole attendersi un certo incremento dei versamenti in autotassazione grazie all'effetto di deterrenza delle nuove disposizioni.

In tale ottica, si rileva che il **redditometro non** è, e non può essere, una **forma** di **accertamento** «on line» o, se si preferisce, «a **tavolino**». In tale prospettiva, si ritiene che il redditometro non si presta ad essere impiegato in maniera acritica e secondo schemi di automatismo, perché gli elementi di spesa risultanti dal sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria, in molti casi, potrebbero non corrispondere ai dati reali riguardanti l'effettivo sostenimento delle spese.

La pratica operativa dimostra che sono diverse le variabili che possono entrare in gioco e che rendono **non realizzabile** un **accertamento** esteso ad una vasta platea di contribuenti semplicemente sulla **base** dell'**equazione** «**spesa**» **uguale** «**reddito imponibile**».

Di tali limiti ne è ben conscio il Legislatore, che ha infatti introdotto, a maggiore garanzia della correttezza dell'azione accertatrice, l'obbligo per l'Amministrazione finanziaria di attivare il contraddittorio con il contribuente, qualora la capacità di spesa desumibile dalle informazioni in suo possesso risulti ben maggiore di quella che i redditi dichiarati avrebbero consentito. In tale fase, il contribuente può ben fornire tutti i chiarimenti e rappresentare tutti gli elementi necessari per vincere la presunzione relativa su cui si fonda l'accertamento sintetico.

<sup>11)</sup> Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate durante la presentazione ufficiale del software «ReddiTest», le famiglie considerate sono oltre 22 milioni, per complessivi circa 50 milioni di soggetti.



Proprio la previsione, doverosa, dell'obbligo del contraddittorio e di altri obblighi procedimentali, come l'invio della comunicazione al Comune di domicilio fiscale del contribuente e l'invito a comparire ai fini dell'adesione, rendono – ad avviso di chi scrive – difficilmente compatibile con le attuali capacità operative degli Uffici finanziari un'applicazione «massiccia» della procedura di accertamento in esame.

È, quindi, più probabile che gli organi di con-

trollo puntino sulla qualità più che sulla quantità degli accertamenti sintetici, <sup>12</sup>) effettuando una scrematura fra le posizioni da sottoporre a controllo, perché fiscalmente insostenibili, rispetto a quelle prive, invece, di pericolosità fiscale.

In altre parole, tale strumento sarà, prevalentemente, utilizzato per potenziare l'**analisi** del **rischio** di **evasione** da parte dell'Agenzia delle Entrate, così come comunicato dalla stessa nel corso del citato incontro del 25 ottobre 2011.

Tipologia di rischio di evasione e relativo scostamento				
Rischio alto	Scostamento molto elevato + indicatori specifici di conferma	Selezione per controlli ordinari approfonditi		
Rischio medio	Scostamento elevato + indicatori specifici di conferma	Selezione per eventuale accertamento di natura presuntiva		
Rischio basso	Scostamento basso	Nessuna selezione		

N.B. in mancanza della conferma del rischio mediante gli indicatori specifici la posizione viene «declassificata» nella/nelle categorie inferiori

Diversamente, si corre il rischio che a tanti accertamenti «redditometrici» possano corrispondere, poi, tanti processi tributari, il cui esito potrebbe essere spesso non favorevole per il Fisco a causa della scarsa ragionevolezza della presunzione su cui si basa la costruzione sintetica del reddito.

12) In senso analogo ed in una strategia più articolata, si veda V. Visco, «I punti fermi contro l'evasione», ne Il Sole 24 Ore del 29 novembre 2011, pag. 26, in cui autorevolmente si afferma che «il problema infatti non è quello di operare accertamenti sintetici, bensì di fare in modo che i contribuenti siano consapevoli del fatto che le autorità fiscali conoscono la loro effettiva situazione economica e seguono la loro attività e quindi dichiarino quanto guadagnano o fatturano in modo da evitare controlli molto puntuali».



Si veda anche E. Holzmiller, «Nuovo redditometro – Presentazione – Nuove verifiche basate sull'accertamento sintetico», ne La Settimana fiscale n. 43/2011, pagg. 25-28.

n° 12 | dicembre 2011 | IL SOLE 24 ORE 43



pag.

## **INDICI 2011**

In questa sezione si riportano l'**indice alfabetico** e l'**indice degli Autori** (pag. 48) riassuntivi dei numeri della Rivista pubblicati nell'**anno 2011**.

In corrispondenza di ciascuna voce sono indicati il numero della Rivista (in neretto) e la pagina alla quale si fa rinvio.

pag.
A
Accertamento, con adesione, novità7-8/44
- consolidato nazionale <b>7-8</b> /44
- esecutivo, decreto «sviluppo»
- indirizzi 2011 <b>7-8</b> /36
- parziale, Legge di stabilità 20111/29
- sintetico, partecipazione dei Comuni12/33
puro
redditometrico
spesometro
- studi di settore
Accessi, nuove regole, decreto «sviluppo»
Acconti, d'imposta, cedolare secca
- nuova aliquota Iva10/26
Adesione al Pvc, aumento sanzioni, decorrenza3/39
- prezzi di trasferimento3/27
Affitti, cedolare secca
Affrancamento, rivalutazione, alternatività12/15
Agevolazioni, attività di controllo
- fiscali, risparmio energetico
ristrutturazioni edilizie
- per ricerca e sviluppo, Unico 2011 PF
- piccola proprietà contadina
– premi di produttività, detassazione
- reti d'impresa
Amministratori, compensi, Unico 2011 SC4/5
Amministrazione straordinaria, concordato, decreto «milleproroghe»
- grandi imprese in crisi
Ammortamento, coefficienti, attività di noleggio 2/17
Anagrafe immobiliare integrata
Atti, con più disposizioni, imposta di registro11/27
- di donazione, tassazione
Attività di noleggio, coefficienti di ammortamento. 2/17
Autorizzazioni, operazioni intracomunitarie2/5
Avvisi di accertamento, esecutività
·
В
Beni in utilizzo ai soci, Manovra di Ferragosto 10/11
Bollo, deposito titoli, novità
Bonifici, ristrutturazioni edilizie, ritenuta2/31

1.0
C
«Capital gain», nuova tassazione10/5
Cedolare secca sugli affitti
- analisi di convenienza
- Unico 2011 PF4/15
Cellulari, «reverse charge»
Cessione quote S.r.l., Legge di stabilità 2012 12/5
Cessioni, di beni, nuova aliquota Iva10/26
- immobiliari, Legge di stabilità 20111/11
Cfc, novità
Coefficienti di ammortamento, noleggio2/17
Collegi sindacali, Legge di stabilità 201212/5
Comodato, coefficienti di ammortamento2/17
Compensazione delle somme iscritte a ruolo, Te-
lefisco 2011 <b>3</b> /19
Compensazioni, decreto «sviluppo»6/17
Comuni, partecipazione all'accertamento12/33
Comunicazione, dati fiscali, spesometro11/32
- dati Iva 2011, modello <b>2</b> /11
- Iva, operazioni rilevanti
- telematica, operazioni Iva oltre € 3.0003/14
Conciliazione giudiziale, consolidato nazionale7-8/44
- modifiche sanzioni
Conferimenti in natura, novità
Consolidato, fiscale, fusioni e scissioni, deducibilità
degli interessi passivi
perdite9/5
- nazionale, accertamento <b>7-8</b> /36, 44
Consorzi, bonifici, ristrutturazioni edilizie2/31
Contabilità semplificata, decreto «sviluppo»6/35
Contenzioso, indirizzi 2011
- tributario, contributo unificato
Contraddittorio preventivo, redditometro12/33
Contrasto all'evasione, indirizzi operativi
Contratto di rete, benefici fiscali
Contribuenti minimi, beni strumentali9/9
- detraibilità Iva
Contributo, di solidarietà, Manovra di Ferragosto. 10/21
- unificato, processo tributario
«Controlled foreign companies», criteri antibuso 3/31
Controlli fiscali 2011, chiarimenti

- continua -



## - segue - INDICE ALFABETICO

pag.	pag
Controllo formale delle dichiarazioni, Legge di	Fatturazione, nuova aliquota Iva10/20
stabilità 20111/29	Fatture emesse, comunicazione6/1
Controversie fiscali, definizione9/17	G
Cooperative, a mutualità prevalente12/9	
- di produzione e lavoro12/9	Giudici tributari, incompatibilità9/30
- Manovra di Ferragosto11/10	I
D	«Ias adopter», determinazione del reddito
Decreto «milleproroghe», concordato, amministra-	Ici, esenzione, fabbricati rurali9/4
zione straordinaria	Immobili, cessione, imposte indirette1/1
- dilazioni di pagamento4/35	- «fantasma», regolarizzazione4/4
– immobili, «fantasma»	- leasing, imposte indirette1/:
– piani urbanistici particolareggiati4/47	– piani urbanistici particolareggiati4/4'
Decreto «sviluppo», accertamento esecutivo 6/5, 9/41	- Unico 2011 SC <b>4</b> /:
- accessi, nuove regole <b>6</b> /17	Imposta di registro, atti con più disposizioni11/2'
– avvisi di accertamento, esecutività <b>6</b> /5	- cessioni immobiliari1/1
- compensazioni <b>6</b> /17	– leasing immobiliare1/:
– contabilità semplificata, nuovi limiti	– modifiche statutarie11/2
- depositi Iva <b>10</b> /35	– piccola proprietà contadina1/19
- differenze inventariali	Imposte, indirette, leasing immobiliare
- distruzione e perdita di cespiti	ipotecarie e catastali, leasing immobiliare1/2
- fabbricati rurali, esenzione Ici	– cessioni immobiliari1/1
– ispezioni <b>6</b> /17	– piccola proprietà contadina1/19
- rateizzazioni <b>6</b> /17	Imprese, estere controllate, novità11/20
- riscossione coattiva	- Telefisco 2011 <b>3</b> /3
- rivalutazione, partecipazioni	– in crisi, amministrazione straordinaria5/4:
terreni <b>6</b> /25	Indicatori territoriali, studi di settore5/3'
- scheda carburante	Interessi passivi, consolidato fiscale, fusioni e
- sospensione dell'atto impugnato9/41	scissioni5/1:
- spesometro, esclusioni <b>6</b> /11	Interventi del «Piano casa», esclusione agevolazio-
Definizione liti pendenti, manovra 20119/9	ni
Denaro contante, circolazione, nuovo limite10/33	Invio comunicazione preventiva, ristrutturazioni,
Depositi Iva, decreto «sviluppo»	abrogazione
Deposito titoli, bollo, novità	- nuova aliquota, società di comodo10/1
Detassazione, premi di produttività1/37	Istituti deflativi, aumento sanzioni, Telefisco 20113/3!
Detrazioni fiscali, risparmio energetico	- del contenzioso, modifiche sanzioni
- ristrutturazioni edilizie	Iva, cessioni immobiliari
Dichiarazione Iva 2011, novità del modello3/42	- comunicazione, dati 2011, modello2/1
Differenze inventariali, decreto «sviluppo»6/39	- containcazione, dati 2011, inodeno
Dilazioni di pagamento, novità4/35	- depositi, novità
Distruzione di beni, decreto «sviluppo»	- detraibilità, contribuenti minimi
Donazioni, tassazione	- dichiarazione annuale 20113/4.
${f E}$	- nuova aliquota, effetti
<del>-</del>	- nuova anquota, effetti
Evasione, contrasto, indirizzi 2011	- operazioni, intracomunitarie, autorizzazioni
${f F}$	- rilevanti, comunicazione5/2
Fabbricati rurali, esenzione Ici	- «reverse charge»
	1

– continua –



## - segue - INDICE ALFABETICO

pag.	pag
- sistema comune, Regolamento di esecuzione5/25	- sanzioni, Manovra di Ferragosto <b>10</b> /41
- territorialità, Telefisco 20113/8	Modello di dichiarazione Iva 2011, novità3/42
L	Modifiche statutarie, imposta di registro11/27
	Mutualità prevalente, cooperative12/9
Lease back, disciplina	N
Leasing, coefficienti di ammortamento	
	Noleggio, coefficienti di ammortamento2/17
- Legge di stabilità 2011	Note di variazione, nuova aliquota Iva10/26
Leasing immobiliare, cessione del contratto3/5 Legge di stabilità 2011, accertamento parziale1/29	0
- cessioni immobiliari	Operazioni, intracomunitarie, autorizzazioni
- controllo formale delle dichiarazioni	- Iva oltre € 3.000, comunicazione telematica3/14
- istituti deflativi del contenzioso, modifiche sanzio-	<ul> <li>pari o superiori ad € 3.000, comunicazione7-8/29</li> </ul>
ni	- straordinarie, consolidato fiscale
- leasing immobiliare	- Unico 2011 SC
<ul> <li>piccola proprietà contadina, agevolazione a</li> </ul>	Opere in corso di esecuzione, Unico 2011 SC4/5
regime	Opzione, modalità, cedolare secca sugli affitti7-8/5
- premi di produttività, detassazione1/37	
Legge di stabilità 2012, cessione quote S.r.l12/5	P
- collegi sindacali	Partecipazioni, rivalutazione12/15
- società professionali	Partite Iva, inserimento nel Sistema Vies2/5
Litisconsorzio, consolidato nazionale	Pec, comunicazioni, processo tributario9/30
Locazione immobili, cedolare secca5/5	Perdita di beni, decreto «sviluppo»6/39
М	Perdite fiscali, contribuenti minimi9/9
	– società di capitali9/5
Manodopera, indicazione in fattura, abrogazione 11/15	Perizia di stima, rivalutazione
Manovra 2011, contribuenti minimi	Pertinenze, cessione, imposte indirette1/11
- definizione liti pendenti	Piani urbanistici particolareggiati, novità4/47
- mediazione 9/21 - perdite fiscali 9/5	Piccola proprietà contadina, agevolazione a regime 1/19
<ul> <li>processo tributario, comunicazioni con Pec9/30</li> </ul>	Premi di produttività, detassazione
- contributo unificato	Prestazioni, di servizi, nuova aliquota Iva10/26
- reclamo, processo tributario9/21	– territorialità Iva, novità
Manovra di Ferragosto, beni in utilizzo ai soci10/11	- intracomunitarie, autorizzazione2/5
- circolazione denaro contante, limite10/33	– novità Iva <b>2</b> /11
- condono 2002, accertamenti	Principi contabili, soggetti Ias, determinazione del
- contributo, di solidarietà10/21	reddito
unificato, processo tributario <b>10</b> /41	Processo tributario, novità
- cooperative	Professionisti, nuove sanzioni
- Iva, nuova aliquota <b>10</b> /26	Q
- mediazione, nuove sanzioni	Quadro RF, Unico 2011 SC
- rendite finanziarie	
- sanzioni penal-tributarie10/33	R
- società, di comodo <b>10</b> /11	Rapporti di amministrazione, società fiduciarie7-8/22
in perdita <b>10</b> /11	Rateizzazioni, decreto «sviluppo»6/17
- studi di settore	Ravvedimento, modifiche sanzioni
Mediazione, formazione dei mediatori10/47	Reclamo, processo tributario9/21
- indennità, novità	Reddito d'impresa, Unico 2011 SC4/5
- processo tributario9/21	Redditometro, contraddittorio preventivo

- continua -



## - segue - INDICE ALFABETICO

pag.		pag
- software «ReddiTest»	Spese, di rappresentanza, Unico 2011 SC	4/5
Regime, Cfc, novità	- di vitto e alloggio, Unico 2011 SC	4/5
- di trasparenza, ritenute d'acconto11/5	Spesometro, comunicazione, compilazione	
Rendite finanziarie, tassazione	– – modalità di	11/32
Reti d'impresa, agevolazioni	– – proroga	11/32
«Reverse charge», cellulari e componenti informati-	- esclusioni	<b>6</b> /11
che	operazioni rilevanti	7-8/29
Reti d'impresa, agevolazioni5/10	- sanzioni	7-8/29
Riporto delle perdite, manovra 20119/5	Studi di settore, approvazione	<b>5</b> /37
Riscossione, attività 2011 <b>7-8</b> /36	Manovra di Ferragosto	10/33
- coattiva, decreto «sviluppo»9/41	<b></b>	
Risparmio energetico, interventi di, detrazioni. 2/31, 39	T	
- Unico 2011 PF	Telefisco 2011, compensazioni	3/19
Ristorni, cooperative11/10	- «controlled foreign companies»	
Ristrutturazioni edilizie, detrazioni fiscali	istituti deflativi, aumento sanzioni	
- novità <b>11</b> /15	- leasing immobiliare	
- Unico 2011 PF4/15	- operazioni oltre € 3.000	
Ritenute d'acconto, bonifici, ristrutturazioni edili-	- territorialità Iva	
zie11/15	- «transfer pricing»	
- regime di trasparenza11/5	Terreni, agricoli, piccola proprietà contadina	
Rivalutazione, partecipazioni, decreto «sviluppo» 6/25	<ul> <li>edificabili, cessione, imposte indirette</li> </ul>	
– novità	- rivalutazione	
- terreni, decreto «sviluppo»6/25	Territorialità, Iva, nuova disciplina	
novità	prestazioni di servizi	
S	- studi di settore, indicatori	
~	Titoli, deposito, bollo	
Sanzioni, istituti deflativi, decorrenza aumenti3/39	- dematerializzati, bollo	
- mancata comunicazione dati Iva	«Transfer pricing», Telefisco 2011	
- modifiche, istituti deflativi del contenzioso1/23	Trasparenza, regime di, ritenute d'acconto	
- omessa comunicazione Iva	Trust, aspetti di extraterritorialità	
penal-tributarie, novità	- fittiziamente interposti	
- professionisti	intelligine interposit	
- spesometro	U	
- violazione delle norme sulla compensazione3/19	Unice 2011 DE acceptaniemi	4/15 22
Scheda carburante, decreto «sviluppo»	Unico 2011, PF, agevolazioni	
Sistema Vies, inserimento partite Iva		
Società, a responsabilità limitata, collegio sinda-	reti d'impresa, agevolazioni      SC, reddito d'impresa	
cale		
- beni in utilizzo ai soci	- variazioni, in aumento      in diminuzione	
- conferimenti, novità		
- cooperative, novità	- «Tremonti-quater»	
- di capitali, perdite	- «Tremonti-ter»	
- di comodo, Manovra di Ferragosto	Utili, cooperative, imponibilità fiscale	11/10
- fiduciarie, rapporti di amministrazione	$\mathbf{v}$	
- in perdita, Manovra di Ferragosto	·	4.11
- per azioni, collegio sindacale, novità	Variazioni, in aumento	
- professionali, Legge di stabilità 201212/5	– in diminuzione	
Sospensione dell'atto impugnato, novità9/41	Voci di spesa, redditometro	12/33

Indici 2011



#### **INDICE** per AUTORI

In corrispondenza di ciascuna voce sono indicati il numero della Rivista (in neretto) e la pagina alla quale si fa rinvio.

ANTONIANI Annarita		consolidato fiscale naziona- le	Leasing immobiliare: chiari- menti da Telefisco 2011 e da     Assonime
<ul><li>Comunicazione annuale dati lva 2011: nuovo modello</li><li>Dichiarazione annuale lva</li></ul>	<b>2</b> /11	D'ABRUZZO Giovanni	Redditi da locazione immobi-
2011: novità del modello  - Sistema comune lva: pub-	<b>3</b> /42	- Cfc rule: come cambiano i criteri antiabuso 3/31	liare: nuova cedolare secca 5/5  – Perdite delle società di capitali: novità della manovra
blicato il Regolamento di esecuzione	<b>5</b> /25	Fusioni e scissioni tra società in consolidato fiscale: interessi passivi	2011
AVOLIO Diego		<ul> <li>Imprese estere controllate: nuove regole interpretative 11/20</li> </ul>	professionali e collegi sinda- cali 12/5
<ul> <li>«Transfer pricing»: chiarimenti di Telefisco 2011</li> </ul>	<b>3</b> /27	DOGLIO Michele	GALLUCCIO Luigi
BARBIERI Carlotta		- Trust: nuovi chiarimenti ministeriali <b>2</b> /23	Accertamento parziale e controllo formale: potenziamento
<ul> <li>Detrazioni per lavori di ri- strutturazione edilizia e di riqualificazione energetica</li> </ul>	<b>2</b> /31	Compensazione delle imposte     in presenza di debiti iscritti a     ruolo	dal 2011
<ul> <li>Società cooperative di produzione e lavoro</li> </ul>	1 <b>2</b> /9	<ul> <li>Grandi imprese in crisi: modifiche al decreto «Marzano» 5/43</li> </ul>	dirizzi operativi
BASSANI Francesco		Manovra correttiva: reclamo     e mediazione nel processo     tributario	modalità di comunicazione 11/32 – Redditometro: strumento di
<ul> <li>Cedolare secca: recenti chia- rimenti ministeriali</li> </ul>	<b>7-8</b> /5	<ul> <li>Manovra di Ferragosto: novità su accertamento e sanzioni 10/33</li> </ul>	
CERATO Sandro		Regole di determinazione del reddito per i soggetti «las adopter»  11/41	G
<ul> <li>Incremento dell'aliquota Iva ordinaria al 21%: effetti e</li> </ul>		Bollo sui dossier titoli: chia- rimenti ministeriali	butto in Unico 2011
decorrenza	<b>10</b> /26	FERRAJOLI Luigi	sulle società di comodo 10/11
CEROFOLINI Mario		<ul> <li>Prorogata la regolarizzazione</li> </ul>	GIORGETTI Riccardo
<ul> <li>Spesometro: nuove esclusioni dall'obbligo di comunicazione delle fatture emesse</li> </ul>	<b>6</b> /11	per gli «immobili fantasma» 4/41  – Società fiduciarie e rapporti di amministrazione	<ul> <li>Inasprimento della disciplina sulle società di comodo 10/11</li> </ul>
COLOMBO Carola		Accertamento esecutivo e riscossione coattiva: le recenti novità fiscali	LEONE Francesco
<ul> <li>Mediazione: novità su costi e formazione dei mediatori</li> </ul>	<b>10</b> /47	<ul> <li>Manovra di Ferragosto: novità del processo tributario 10/41</li> </ul>	<ul> <li>Scheda carburante: tra giu- risprudenza e novità del decreto «sviluppo»</li></ul>
CONIGLIARO Massimo		GAIANI Luca	LOTTI Barbara
<ul><li>Accessi, rateizzazioni e compensazioni: novità</li><li>«Nuovo» accertamento nel</li></ul>	<b>6</b> /17	- Leasing immobiliari: novità 2011 per le imposte indiret- te	<ul> <li>Reti d'impresa: bonus al de- butto in Unico 2011</li></ul>
riqualificazione energetica  Società cooperative di produzione e lavoro	12/9 7-8/5 10/26 6/11	ruolo	all'evasione per il 2011: indirizzi operativi

– continua –



# - segue - INDICE per AUTORI

MANTOVANI Matteo	avvisi di accertamento 6/5	- Telefisco 2011: territorialità
<ul> <li>«Reverse charge» su cellulari e componenti informatiche: chiariti i contenuti dell'obbli-</li> </ul>	<ul> <li>Spesometro: comunicazione delle operazioni pari o supe- riori ad € 3.000</li></ul>	Iva3/k   Comunicazione delle opera- zioni rilevanti Iva: proroga dell'esonero
go	PERINI Alessandro	Nuovi limiti per il regime di contabilità semplificata 6/3!
disciplina dei depositi Iva 9/35  MENEGHETTI Paolo	nuova agevolazione	RUFFINI Ernesto Maria
<ul><li>Reddito d'impresa: novità di Unico 2011 SC</li></ul>	trasparenti delle ritenute d'acconto da parte dei soci 11/5	Istituti deflativi: decorrenza delle nuove misure sanzio-
<ul><li>Reti d'impresa: prevista una nuova agevolazione 5/10</li></ul>	PORTALE Renato	natorie 3/3
<ul> <li>Riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni</li></ul>	Cessioni di immobili: novità della Legge di stabilità 2011 1/11      Operazioni intra-Ue: segnala-	SANTACROCE Benedetto
Cedolare secca: recenti chia- rimenti ministeriali	zione preventiva	«Transfer pricing»: chiarimenti di Telefisco 2011 3/2'
<ul><li>Nuovo regime dei contribuenti minimi dal 2012</li><li>9/9</li></ul>		«Reverse charge» su cellulari     e componenti informatiche:
<ul> <li>Nuova tassazione delle rendite finanziarie</li></ul>	zioni rilevanti Iva: proroga	chiariti i contenuti dell'obbli- go 5/3:
<ul> <li>Riattribuzione alle società trasparenti delle ritenute d'acconto da parte dei soci</li> <li>11/5</li> </ul>	Nuovi limiti per il regime di contabilità semplificata 6/35	Decreto «sviluppo»: nuova disciplina dei depositi Iva 9/3:
<ul> <li>Rivalutazione di terreni e partecipazioni: novità</li></ul>	PUTZU Gavino	SICILIANO Enrico
MORINA Salvina	Accertamento parziale e controllo formale: potenziamento dal 2011	Risparmio energetico: le de- trazioni del 55% si ripartisco-
<ul> <li>Modello Unico 2011 PF: ce- dolare secca e altre novità 4/15</li> </ul>	an evacione per il 20111 ili	no in 10 anni
<ul> <li>Fisco «più leggero» su atti «plurimi» e donazioni 11/27</li> </ul>	dirizzi operativi	piani urbanistici particolareg- giati <b>4</b> /4
MORINA Tonino	Redditometro: strumento di accertamento di massa? 12/33	Decreto «sviluppo» e sem- plificazioni in materia di differenze inventariali 6/3:
<ul> <li>Modello Unico 2011 PF: cedolare secca e altre novità</li> </ul>	RANOCCHI Gian Paolo	
<ul> <li>Fisco «più leggero» su atti «plurimi» e donazioni 11/27</li> </ul>	Approvati gli studi di settore applicabili dal 2010 5/37	SILLA Flavia
PALUMBO Edoardo	Spesometro: nuove esclusioni dall'obbligo di comunicazione	Valutazione al «fair value» per i conferimenti in natura nelle società per azioni
Regole di determinazione del reddito per i soggetti «las	delle fatture emesse	25
adopter» 11/41	fiscali pendenti 9/17	TOSONI Gian Paolo
PELLEGRINO Sergio	ROMANO Giuseppe	Piccola proprietà contadina:     dal 2011 agevolazione a re-
Dal 2011 aumentano le san- zioni per definizioni e ravve- dimento	Cessioni di immobili: novità della Legge di stabilità 2011 1/11      Operazioni intra-Ue: segnala-	gime1/19  - Comunicazione telematica delle operazioni pari o supe-
Modifiche all'esecutività degli	zione preventiva 2/5	riori a € 3.000 3/1

– continua –



#### - segue - INDICE per AUTORI

<ul> <li>Cooperative: novità della Manovra di Ferragosto 11/10</li> </ul>	VALCARENGHI Giovanni	produttività: novità	<b>1</b> /37
TROVATO Sergio	Dal 2011 aumentano le san- zioni per definizioni e ravve- dimento	Attività di noleggio: coefficienti di ammortamento	<b>2</b> /17
Più elastica la dilazione dei debiti iscritti a ruolo	Modifiche all'esecutività degli avvisi di accertamento	Unico 2011: «Tremonti-ter»,     «Tremonti-quater» e agevo- lazioni per ricerca e svilup- po	<b>4</b> /23
Manovra economica: nuove regole per il processo tributario	delle operazioni pari o superiori ad € 3.000	Contributo di solidarietà per il triennio 2011-2013	,
Nuovi adempimenti per l'esenzione lci dei fabbricati rurali	VINCIGUERRA Lidia	Ristrutturazioni edilizie: ultime novità normative e di prassi	<b>11</b> /15

#### SistemaFRIZZERA SistemaFRIZZERA **GUIDA PRATICA FISCALE IMPOSTE DIRETTE 2A/2011 GUIDA PRATICA FISCALE** a cura di Bruno Frizzera IMPOSTE DIRETTE Aggiornata con tutti i provvedimenti emanati nel corso del 2011, la Guida analizza tutte le numerose e importanti novità apportate dalla manovra d'estate 2011 (decreto sviluppo, manovra economica e manovra di Ferragosto) alla disciplina delle imposte sui redditi, dell'accertamento e della riscossione, delle agevolazioni fiscali. In modo chiaro, sintetico e completo viene commentata tutta la normativa in materia di imposte sui redditi, accertamento, riscossione, agevolazioni e violazioni. Un successo editoriale da oltre 50 anni. Pagg. 420 – € 28,00 Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali. GRUPPO24ORE Trova quella più vicina all'indirizzo www.librerie.ilsole24ore.com